SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 149° — Numero 55

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 5 marzo 2008** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª **Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª **Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª **Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª **Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)
5ª **Serie speciale:** *Contratti pubblici* (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 dicembre 2007.

Istituzione del Parco nazionale dell'appennino Lucano - Val D'Agri-Lagonegrese.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, recante l'istituzione del Ministero dell'ambiente e, in particolare, l'art. 5, comma 2, che attribuisce al Ministero dell'ambiente la competenza ad individuare le zone di importanza naturalistica nazionale ed internazionale su cui potranno essere costituiti parchi e riserve naturali;

Vista la legge quadro sulle aree protette 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni, ed in particolare l'art. 1 che ne definisce finalità e ambito di applicazione;

Considerato che l'art. 77, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, definisce di rilievo nazionale i compiti e le funzioni in materia di parchi naturali attribuiti allo Stato dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394;

Visto l'art. 2, comma 5, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, che prevede l'istituzione del Parco nazionale della Val d'Agri e Lagonegrese;

Visto l'art. 35 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dall'art. 3 del decreto legislativo 6 dicembre 2002, n. 287 e dall'art. 1, comma 13-*bis*, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazione, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, che ha istituito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Considerato che nell'ambito del programma comunitario «Natura 2000» e del relativo progetto italiano «Bioitaly», la regione Basilicata con la delibera di giunta n. 978 del 4 giugno 2003 ha proposto tra gli altri i siti di importanza comunitaria aventi i codici IT9210035, IT9210115, IT9210240, IT9210205, IT9210180, IT9210170, IT9210005, IT9210143, IT9210110, IT9210195, IT9210200, IT9210045;

Considerato che l'istruttoria svolta dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha consentito di verificare la presenza sul territorio di valori naturalistici, paesaggistici e storico-culturali di rilievo nazionale ed internazionale meritevoli di gradi di tutela differenziati;

Considerato che l'art. 8, comma 5, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, consente che con il provvedimento istitutivo del parco nazionale siano introdotte misure di salvaguardia anche ad integrazione delle analoghe misure eventualmente adottate ai sensi dell'art. 6 della medesima legge;

Considerato che nell'ambito della suddetta istruttoria tecnica sono stati consultati gli enti locali interessati;

Acquisita l'intesa con la regione Basilicata sull'istituzione del Parco nazionale dell'Appennino Lucano - Val d'Agri-Lagonegrese, espressa con deliberazione del consiglio regionale n. 552 del 23 dicembre 2002;

Visti gli esiti delle riunioni della Conferenza unificata in sede tecnica del 5 giugno 2003, del 20 ottobre 2003, del 10 gennaio 2005 e del 19 gennaio 2006 e, in sede politica, del 15 dicembre 2005 e del 26 gennaio 2006;

Acquisita l'intesa della regione Basilicata, di cui alla delibera di giunta regionale n. 809 del 5 giugno 2006;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 2006, che istituisce il Parco nazionale dell'Appennino Lucano - Val d'Agri-Lagonegrese;

Vista la nota n. 66/17 in data 7 settembre 2006 della Corte dei conti, con la quale l'organo di controllo non ha ammesso al visto di registrazione il predetto decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 2006, osservando, in particolare, la mancanza del parere favorevole della Conferenza unificata, nonché l'imperfetto raggiungimento dell'intesa con la regione Basilicata, in considerazione della non completa conformità della citata delibera della regione Basilicata alla proposta del Ministero proponente.

Ritenuto necessario adeguarsi alle citate osservazioni della Corte dei conti e pertanto di riacquisire nel procedimento gli atti oggetto di rilievo da parte dell'organo di controllo;

Acquisita l'intesa con la regione Basilicata sull'istituzione del Parco nazionale dell'Appennino Lucano - Val d'Agri-Lagonegrese, espressa con deliberazione della propria giunta regionale n. 537 del 17 aprile 2007;

Sentita la Conferenza unificata che, ai sensi dell'art. 77, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in data 20 settembre 2007 ha espresso parere favorevole;

Ritenuto necessario predisporre un nuovo provvedimento che sostituisca il decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 2006;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 novembre 2007;

Sulla proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Decreta:

Art. 1.

1. È istituito il Parco nazionale dell'Appennino Lucano - Val d'Agri-Lagonegrese.

2. È istituito l'ente Parco nazionale dell'Appennino Lucano - Val d'Agri-Lagonegrese che ha personalità di diritto pubblico ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

3. All'ente Parco nazionale dell'Appennino Lucano - Val d'Agri-Lagonegrese si applicano le disposizioni di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, trovando collocazione nella tabella IV ad essa allegata.

4. Il territorio del Parco nazionale dell'Appennino Lucano - Val d'Agri-Lagonegrese è delimitato in via definitiva dalla perimetrazione riportata nella cartografia ufficiale in scala 1:50.000 allegata al presente decreto, del quale costituisce parte integrante, e depositata in originale presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed in copia conforme presso la regione Basilicata e la sede dell'ente Parco nazionale dell'Appennino Lucano - Val d'Agri-Lagonegrese.

5. Nel territorio del Parco, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, fino all'entrata in vigore del piano del Parco di cui all'art. 12 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, da adottarsi sentito il Ministero per i beni e le attività culturali, si applicano direttamente le misure di salvaguardia riportate nell'allegato *A* al presente decreto del quale costituisce parte integrante.

6. La pianta organica dell'ente Parco è determinata ed approvata entro sessanta giorni dall'insediamento del consiglio direttivo, osservate le procedure di cui all'art. 6, e seguenti, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

Art. 2.

1. Sono organi dell'Ente Parco nazionale dell'Appennino Lucano - Val d'Agri-Lagonegrese:

a) il presidente;

b) il consiglio direttivo;

c) la giunta esecutiva;

d) il collegio dei revisori dei conti;

e) la comunità del Parco.

2. La nomina degli organi di cui al comma 1 è effettuata secondo le disposizioni e le modalità previste dall'art. 9, commi 3, 4, 5, 6 e 10, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni.

3. Il consiglio direttivo dell'ente Parco dell'Appennino Lucano - Val d'Agri-Lagonegrese individua all'interno del territorio del Parco la sede legale ed amministrativa dell'ente stesso, entro sessanta giorni dalla data del suo insediamento.

4. L'ente Parco può avvalersi di personale in servizio, nonché di mezzi e strutture messi a disposizione dalla regione, dalla provincia, dai comuni e dalle comunità montane interessati, nonché da altri enti pubblici, secondo le procedure previste dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 3.

1. Costituiscono entrate dell'ente Parco da destinare al conseguimento dei fini istitutivi:

a) i contributi ordinari e straordinari dello Stato;

b) i contributi delle regioni e degli enti pubblici;

c) i finanziamenti concessi dall'Unione europea;

d) i lasciti, le donazioni e le erogazioni liberali in denaro di cui all'art. 3 della legge 2 agosto 1982, n. 512, e successive modificazioni;

e) eventuali redditi patrimoniali;

f) i canoni delle concessioni previste dalla legge, i proventi dei diritti di ingresso e di privativa e le altre entrate derivanti dai servizi resi;

g) i proventi delle attività commerciali e promozionali;

h) i proventi delle sanzioni derivanti da inosservanza delle norme regolamentari;

i) ogni altro provento acquisito in relazione all'attività dell'ente Parco.

2. I contributi ordinari erogati dallo Stato sono posti a carico dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Art. 4.

Fino alla costituzione dell'Ente Parco le autorizzazioni previste nella disciplina di tutela vengono rilasciate dai competenti uffici della regione Basilicata, secondo le modalità previste dall'art. 10 dell'allegato *A*.

Art. 5.

L'ente Parco può avvalersi, previa stipula di apposita convenzione, degli enti strumentali della regione, per tutte le attività che dovessero rendersi necessarie per il raggiungimento delle finalità dell'area protetta di cui all'art. 2 dell'allegato *A*.

Art. 6.

Al fine di favorire uno sviluppo ecosostenibile attraverso il mantenimento e la promozione delle attività agro-silvo-pastorali tradizionali, il recupero dei nuclei rurali e la creazione di nuova occupazione, saranno attivate opportune forme di incentivazione attraverso le concessioni di sovvenzioni a privati ed enti locali, così come previsto dall'art. 14, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

Art. 7.

1. Al fine di promuovere ed incentivare le iniziative atte a favorire lo sviluppo economico e sociale delle popolazioni residenti all'interno del parco, l'ente Parco può concedere l'uso del proprio nome e del proprio emblema a servizi e prodotti locali che presentino requisiti di qualità e che soddisfino le finalità del Parco.

2. Per quanto non specificato nel presente decreto valgono le disposizioni di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 8 dicembre 2007

NAPOLITANO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

PECORARO SCANIO, *Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*

Registrato alla Corte dei conti il 13 febbraio 2008
Ufficio di controllo atti sui Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 107

ALLEGATO *A*
(previsto dall'art. 1, comma 5)

DISCIPLINA DI TUTELA DEL PARCO NAZIONALE DELL'APPENNINO LUCANO - VAL D'AGRI-LAGONEGRESE

Art. 1.

Zonizzazione interna

1. L'area del Parco nazionale dell'Appennino Lucano - Val d'Agri-Lagonegrese, così come delimitata nella cartografia allegata al presente decreto, è suddivisa nelle seguenti zone:

zona 1, di elevato interesse naturalistico e paesaggistico con inesistente o limitato grado di antropizzazione;

zona 2, di rilevante interesse naturalistico, paesaggistico e culturale con limitato grado di antropizzazione;

zona 3, di rilevante valore paesaggistico, storico e culturale con elevato grado di antropizzazione.

Art. 2.

Tutela e promozione

1. Nell'ambito del territorio di cui all'art. 1, sono assicurate:

a) la conservazione di specie animali o vegetali, di associazioni vegetali, di formazioni geologiche, di singolarità paleontologiche, di comunità biologiche, di biotopi, di processi naturali, di equilibri idraulici e idrogeologici, di equilibri ecologici;

b) la tutela del paesaggio;

c) l'applicazione di metodi di gestione del territorio idonei a favorire una integrazione tra uomo e ambiente mediante il mantenimento e lo sviluppo delle attività agro-silvo-pastorali tradizionali;

d) la promozione e lo sviluppo dell'agricoltura tradizionale e biologica attraverso opportune forme di incentivazione per la riconversione delle colture esistenti e di assistenza tecnica alle imprese;

e) la conservazione del bosco e la gestione delle risorse forestali attraverso interventi che non modifichino le caratteristiche fondamentali dell'ecosistema;

f) la promozione di attività di educazione, di formazione e di ricerca scientifica anche interdisciplinare;

g) le attività turistiche e ricreative compatibili;

h) il supporto e la valorizzazione delle attività produttive compatibili;

i) la tutela e la valorizzazione degli usi e costumi, delle consuetudini e delle attività tradizionali delle popolazioni residenti sul territorio, nonché delle espressioni culturali proprie e caratteristiche dell'identità delle comunità locali;

l) il rispetto degli usi civici delle collettività locali che sono esercitate secondo le consuetudini locali.

Art. 3.

Divieti generali

1. Sono vietate su tutto il territorio del Parco nazionale dell'Appennino Lucano - Val d'Agri-Lagonegrese, le seguenti attività:

a) la cattura, l'uccisione, il danneggiamento ed il disturbo delle specie animali ad eccezione di quanto eseguito per fini di ricerca e di studio previa autorizzazione dell'ente Parco e salvo gli eventuali abbattimenti selettivi necessari per ricomporre equilibri ecologici accertati dall'ente Parco ai sensi dell'art. 11, comma 4, legge 6 dicembre 1991, n. 394; per quanto riguarda le specie ittiche si applica la normativa vigente salvo quanto previsto alla successiva lettera *c)*;

b) la raccolta e il danneggiamento della flora spontanea, fatte salve le attività agro-silvo-pastorali, nonché la raccolta di funghi, tartufi e degli altri prodotti del bosco nel rispetto delle vigenti normative e degli usi civici;

c) l'introduzione in ambiente naturale non recintato di specie vegetali o animali estranee alla flora e alla fauna autoctona;

d) il prelievo di materiali di rilevante interesse geologico e paleontologico, ad eccezione di quello eseguito per fini di ricerca e di studio previa autorizzazione dell'ente Parco;

e) l'apertura e l'esercizio di cave, di miniere e di discariche, nonché l'asportazione di minerali, fatte salve le rispettive attività già in atto, esclusivamente finalizzate al ripristino ambientale dei siti, previa autorizzazione dell'ente Parco;

f) l'introduzione da parte di privati, di armi, esplosivi, qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura se non autorizzata, fatto salvo quanto previsto dall'art. 21, comma 1, lettera *g)*, della legge 11 febbraio 1992, n. 157;

g) il campeggio, al di fuori delle aree destinate a tale scopo ed appositamente attrezzate ad eccezione del campeggio temporaneo autorizzato;

h) il sorvolo non autorizzato dalle competenti autorità secondo quanto espressamente definito dalle leggi sulla disciplina del volo e dall'ente Parco per quanto attiene alle necessità di tutela delle aree di cui all'art. 1;

i) il transito di mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, vicinali gravate da servitù e fatta eccezione per i mezzi di servizio e per i mezzi accessori all'esercizio delle attività agro-silvo-pastorali;

l) la costruzione nelle zone agricole di qualsiasi tipo di recinzione, ad eccezione di quelle necessarie alla sicurezza delle abitazioni e degli impianti tecnologici, di quelle accessorie alle attività agro-silvo-pastorali, purché realizzate utilizzando tipologie e materiali tradizionali, e delle delimitazioni temporanee a protezione delle attività zootecniche;

m) lo svolgimento di attività pubblicitarie al di fuori dei centri urbani, non autorizzate dall'ente Parco;

n) l'attività di estrazione e di ricerca di idrocarburi liquidi e relative infrastrutture tecnologiche;

o) la realizzazione di opere che comportino la modifica del regime delle acque, fatte salve quelle necessarie alla sicurezza delle popolazioni e le opere minori legate all'esercizio delle attività agro-silvo-pastorali tradizionali che comunque non incidono sugli alvei naturali.

2. In riferimento alla lettera *n)* del comma 1 è fatta salva la realizzazione di opere e l'esercizio delle attività connesse che hanno già ottenuto il giudizio positivo di compatibilità ambientale ai sensi della vigente normativa in materia di valutazione di impatto ambientale, nonché quelle relative agli interventi per i quali alla data di approvazione della proposta di intesa da parte del consiglio regionale siano state avviate le procedure di valutazione di impatto ambientale.

Art. 4.

Divieti in zona 1

1. Nelle aree di zona 1 di cui all'art. 1 vigono in particolare i seguenti ulteriori divieti:

a) l'uso dei fitofarmaci;

b) la realizzazione di nuovi edifici ed il cambio di destinazione d'uso di quelli esistenti, fatte salve le strutture di servizio agli impianti turistici e sportivi esistenti, e fatte salve, altresì, le previsioni dei piani paesistici di ambito laddove vigenti e/o in fase di approvazione;

c) le utilizzazioni boschive non previste nei piani di assestamento forestale approvati dall'ente Parco, fatti salvi gli interventi necessari alla prevenzione degli incendi, gli interventi fitosanitari, le cure colturali e gli interventi selvicolturali ritenuti dall'ente Parco opportuni per la salvaguardia dei boschi;

d) lo svolgimento di attività sportive con veicoli a motore;

e) la realizzazione di nuovi tracciati stradali e nuove opere di mobilità, ad eccezione di quelle di servizio per le attività agro-silvo-pastorali;

f) l'apposizione di cartelli e manufatti pubblicitari di qualunque natura e scopo, ad esclusione della segnaletica informativa del parco e della segnaletica esistente, purché conforme a quella del C.A.I.;

g) le opere tecnologiche ad eccezione degli impianti di approvvigionamento idrico e di depurazione di modesta entità ed antincendio, previa autorizzazione dell'ente Parco.

Art. 5.

Divieti in zona 2

1. Nelle aree di zona 2 di cui all'art. 1 vigono oltre ai divieti generali di cui all'art. 3 i seguenti divieti:

a) la circolazione di natanti a motore nei bacini lacustri ad eccezione delle attività di sorveglianza e di soccorso;

b) le utilizzazioni boschive su territori di proprietà demaniale non previste nei piani di assestamento forestale già vigenti e/o in fase di approvazione o approvati dall'ente Parco, fatti salvi gli interventi necessari alla prevenzione degli incendi, gli interventi fitosanitari, le cure colturali e gli interventi selvicolturali ritenuti dall'ente Parco opportuni per la salvaguardia dei boschi; nonché i progetti e le istanze di taglio, redatti ai sensi della legge della regione Basilicata 10 novembre 1998, n. 42, e della D.G.R. n. 956/2000 art. 1, comma 2, per i quali le amministrazioni comunali hanno già avviato le procedure amministrative fino alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 6.

Regime autorizzativo generale

1. L'adozione dei nuovi strumenti urbanistici generali e delle loro varianti generali e parziali, per la parte ricadente nell'area del Parco, deve essere preceduta da intesa con l'ente Parco.

2. Le utilizzazioni boschive su territori ricadenti all'interno del perimetro del Parco nazionale dell'Appennino Lucano - Val d'Agri-Lagonegrese vengono autorizzate dall'autorità competente territorialmente, secondo le normative nazionali e regionali vigenti in materia.

Art. 7.

Regime autorizzativo in zona 1

1. Salvo quanto disposto dagli articoli 3 e 4, sono sottoposti ad autorizzazione dell'ente Parco i seguenti interventi:

a) le opere tecnologiche, fatte salve le competenze del Ministero delle comunicazioni;

b) gli interventi di restauro e di risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia così come definiti dall'art. 31, primo comma, lettere *c)* e *d)*, della legge 5 agosto 1978, n. 457;

c) i piani di assestamento forestale.

2. Resta ferma la possibilità di realizzare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria così come definiti dall'art. 31, primo comma, lettere *a)* e *b)* della legge 5 agosto 1978, n. 457, dandone comunicazione all'organismo di gestione.

Art. 8.

Regime autorizzativo in zona 2

1. Salvo quanto disposto dagli articoli 3 e 5 sono sottoposti ad autorizzazione dell'ente Parco i seguenti interventi:

a) opere che comportino modificazione del regime delle acque al fine della sicurezza delle popolazioni;

b) opere tecnologiche quali elettrodotti con esclusione delle opere necessarie alla elettrificazione rurale, gasdotti con esclusione delle reti di distribuzione, acquedotti con esclusione delle reti di distribuzione, depuratori e ripetitori;

c) realizzazione dì piste ed impianti per lo sci di fondo;

d) l'apertura di nuove strade e la realizzazione di nuove opere di mobilità;

e) interventi di restauro e di risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, così come definiti dalle lettere *c)* e *d)* del primo comma dell'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457.

2. Resta ferma la possibilità di realizzare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, così come definiti dalle lettere *a)* e *b)* del primo comma dell'art. 31 della suddetta legge 5 agosto 1978, n. 457, dandone comunicazione all'ente di gestione.

3. Per gli interventi di rilevante trasformazione del territorio che siano in corso d'opera alla data di entrata in vigore del presente decreto, i soggetti titolari delle opere trasmettono all'ente di gestione, entro e non oltre trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, secondo quanto disposto dal successivo art. 10, l'elenco delle opere accompagnato da una relazione dettagliata sullo stato dei lavori e contenente l'indicazione del luogo ove sono depositati i relativi progetti esecutivi. In caso di mancata comunicazione delle informazioni di cui sopra l'ente di gestione provvederà ad ordinare in via cautelativa la sospensione dei lavori.

Art. 9.

Regime autorizzativo in zona 3

1. Nelle aree di zona 3 di cui all'art. 1 sono fatte salve le previsioni contenute negli strumenti urbanistici vigenti, in corso di adozione, di programmazione, e comunque entro il 31 dicembre 2007.

Art. 10.

Modalità di richiesta delle autorizzazioni

1. L'eventuale rilascio di autorizzazioni da parte dell'ente Parco, per quanto disposto agli articoli 6, 7, 8 e 9 è subordinato al rispetto da parte del richiedente delle seguenti condizioni:

a) gli elaborati tecnici relativi alle istanze prodotte dovranno essere corredati da tutte le autorizzazioni, i nulla osta, i pareri, comprese le eventuali prescrizioni, da parte degli enti istituzionalmente competenti per territorio secondo quanto richiesto dalla normativa vigente;

b) l'autorizzazione è rilasciata per le opere non ricadenti in zona 1, entro sessanta giorni dalla ricezione della documentazione richiesta, completa in ogni sua parte; tale termine potrà essere prorogato di ulteriori trenta giorni per necessità di istruttoria; decorsi i predetti termini l'autorizzazione si intende rilasciata.

2. Le autorizzazioni dell'ente Parco relative agli strumenti di pianificazione e agli interventi soggetti rispettivamente a conferenza di pianificazione e conferenza di localizzazione e relativi accordi di cui agli articoli 25, 26, 27, 28 della legge 11 agosto 1999, n. 23, sono rese nelle medesime sedi dal rappresentante dell'ente Parco convocato a norma delle suddette procedure.

Art. 11.

Norma transitoria

1. Nelle more dell'entrata a regime dell'ente Parco, i pareri per i progetti e gli strumenti di pianificazione di cui agli articoli 6, 7 e 8 sono ricompresi nelle rispettive procedure autorizzative espletate ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera *f)*, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

Ministero dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio
e del Mare
Direzione Generale per la Protezione della Natura
PARCO NAZIONALE DELL'APPENNINO LUCANO
VAL D'AGRI - LAGONEGRESE
PERIMETRAZIONE E ZONAZIONE
legenda
ZONAZIONE DEL PARCO NAZIONALE
Zona 1
Zona 2
Zona 3
Confini Regionali
Confini Comunali
scala 1 : 50.000

08A01633

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 febbraio 2008.

Scioglimento del consiglio comunale di Palagianello, e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Palagianello (Taranto), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 2004, è composto dal sindaco e da sedici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni contestuali rassegnate da nove consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Palagianello (Taranto) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Fabio Colapinto è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 18 febbraio 2008

NAPOLITANO

AMATO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Palagianello (Taranto), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 2004 e composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da nove componenti del corpo consiliare, con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 30 gennaio 2008.

Le citate dimissioni, che sono state presentate per il tramite di un consigliere dimissionario, all'uopo delegato con atto unico autenticato, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Taranto ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 1235 - area II - del 31 gennaio 2008, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Palagianello (Taranto) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Fabio Colapinto.

Roma, 5 febbraio 2008

Il Ministro dell'interno: AMATO

08A01589

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 febbraio 2008.

Scioglimento del consiglio comunale di Cassina Rizzardi, e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 2004 sono stati eletti il consiglio comunale di Cassina Rizzardi (Como) ed il sindaco, nella persona del sig. Adriano Cattaneo;

Vista la mozione di sfiducia nei confronti del citato sindaco, approvata con delibera n. 1 del 1º febbraio 2008, da otto consiglieri su dodici assegnati al comune di Cassina Rizzardi;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 52, comma 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Cassina Rizzardi (Como) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Elia Elly Pisanti è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comnune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 18 febbraio 2008

NAPOLITANO

AMATO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Cassina Rizzardi (Corno) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 13 giugno 2004, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Adriano Cattaneo.

Successivamente, in data 4 gennaio 2008, sette consiglieri su dodici assegnati hanno presentato una mozione di sfiducia nei confronti del predetto sindaco, approvata con delibera n. 1 del 1º febbraio 2008 da otto comnponenti.

Verificatasi l'ipotesi prevista dall'art. 52, comnma 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Como ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, ai sensi dell'art. 141 del suddetto decreto legislativo, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 71/08/Area II EE.LL. del 4 febbraio 2008 adottato a norma del citato art. 141, commna 7, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

L'approvazione della mozione di sfiducia, evidenziando una compromissione dell'equilibrio degli organi istituzionali del comune che, a norma della legislazione vigente, determina la cessazione dalla carica del sindaco e, quindi, non consente la prosecuzione dell'ordinaria gestione dell'ente, configura gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Cassina Rizzardi (Como) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Elia Elly Pisanti.

Roma, 11 febbraio 2008

Il Ministro dell'interno: AMATO

08A01590

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 febbraio 2008.

Scioglimento del consiglio comunale di Villadossola, e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Villadossola (Verbano Cusio Ossola), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 2004, è composto dal sindaco e da sedici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni rassegnate da undici consiglieri, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Villadossola (Verbano Cusio Ossola) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Giovanni Icardi è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 26 febbraio 2008

NAPOLITANO

AMATO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Villadossola (Verbano Cusio Ossola), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 2004, composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da undici componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente da oltre la metà dei consiglieri, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente in data 15 febbraio 2008, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Verbano Cusio Ossola ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 4648/Area 2 EE.LL. del 16 febbraio 2008, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Villadossola (Verbano Cusio Ossola) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Giovanni Icardi.

Roma, 25 febbraio 2008

Il Ministro dell'interno: AMATO

08A01647

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 25 gennaio 2008.

Accertamento del mancato funzionamento degli Uffici della cancelleria civile e dell'Ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti del tribunale di Parma. Proroga dei termini di decadenza per il compimento dei relativi atti.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Vista la nota del presidente della Corte d'appello di Bologna in data 31 ottobre 2007, prot. 10172-10173-10202, da cui risulta che il giorno 26 ottobre 2007 gli Uffici di cancelleria civile e l'Ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti del tribunale di Parma non sono stati in grado di funzionare per sciopero del personale;

Vista la contestuale richiesta di proroga dei termini di decadenza;

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437;

Decreta:

In conseguenza della sospensione dei servizi presso gli Uffici della cancelleria civile e presso l'Ufficio notificazioni esecuzioni e protesti del tribunale di Parma nel giorno 26 ottobre 2007 per sciopero del personale, i termini di decadenza per il compimento dei relativi atti presso i predetti uffici o a mezzo di personale addettovi, scadenti nel giorno sopra indicato o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 25 gennaio 2008

p. *Il Ministro il Sottosegretario di Stato*
SCOTTI

08A01642

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 20 febbraio 2008.

Individuazione dei criteri di riparto da utilizzare, a decorrere dall'anno 2008, per l'attribuzione fra i singoli comuni dell'incremento del gettito della quota di compartecipazione comunale all'IRPEF.

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
E CON
IL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI
E LE AUTONOMIE LOCALI

Visto l'art. 1, comma 189, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che prevede l'istituzione in favore dei comuni, a decorrere dal 1° gennaio 2007, di una compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche;

Visto l'art. 1, comma 191, della citata legge n. 296 del 2006, che stabilisce che, a decorrere dall'esercizio finanziario 2008, l'incremento del gettito compartecipato, rispetto all'anno 2007, derivante dalla dinamica dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, è ripartito fra i singoli comuni con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali;

Considerato che il citato comma 191 prevede che i criteri di riparto devono tenere primariamente conto di finalità perequative e di promuovere lo sviluppo economico;

Visto l'art. 1, comma 702, della citata legge n. 296 del 2006 che prevede che per l'anno 2008 sono esclusi dal riparto dell'incremento del gettito compartecipato i comuni che non hanno rispettato il patto di stabilità interno per l'anno 2006;

Viste le comunicazioni pervenute al Ministero dell'interno, ai sensi dell'art. 1, comma 150, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, da parte degli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali, attestanti il mancato rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno 2006;

Acquisita l'intesa della Conferenza Stato-città ed autonomie locali;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto del provvedimento ed enti beneficiari

1. Con il presente decreto sono individuati i criteri di riparto da utilizzare, a decorrere dall'anno 2008, per l'attribuzione fra i singoli comuni dell'incremento del gettito della quota di compartecipazione comunale all'IRPEF, come prevista dall'art. 1, comma 191, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono attribuite ai comuni, con esclusione di quelli facenti parte delle regioni a statuto speciale e, per l'anno 2008, di quelli che non hanno rispettato gli obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno 2006.

Art. 2.

Individuazione dei criteri di riparto

1. I criteri di riparto da utilizzare, a decorrere dall'anno 2008, per l'attribuzione fra i singoli comuni dell'incremento del gettito della quota di compartecipazione comunale all'IRPEF, sono:

a) la condizione di comune sottodotato di risorse ai sensi dell'art. 9, comma 3 del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244;

b) la condizione di comune sottomedia rispetto al reddito imponibile nazionale medio ai fini IRPEF.

2. Le risorse annualmente disponibili, relative all'incremento del gettito della quota di compartecipazione comunale all'IRPEF, sono ripartite al 50% secondo il criterio di riparto di cui alla lettera *a)* del comma 1 e, per il restante 50%, secondo il criterio di riparto di cui alla lettera *b)* del comma 1.

Art. 3.

Comuni sottodotati di risorse rispetto alla fascia demografica di appartenenza

1. Per comuni sottodotati di risorse ai sensi dell'art. 9, comma 3 del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244, si intendono gli enti, annualmente individuati, per i quali le risorse a livello pro-capite sono inferiori a quelle della fascia demografica di appartenenza.

2. Il calcolo annuale viene effettuato comprendendo i contributi erariali di parte corrente (ordinario, perequativo e consolidato) attribuiti per l'esercizio precedente, il gettito dell'imposta comunale sugli immobili dell'anno 1993 al 4 per mille, al netto dell'INVIM, e il maggiore gettito dell'addizionale comunale sui consumi di energia elettrica di cui all'art. 10, comma 11, della legge 13 maggio 1999, n. 133.

3. Dopo aver individuato le medie di fascia e la media pro-capite delle risorse di ciascun comune viene eseguito il confronto tra i due valori e calcolato il differenziale occorrente per l'allineamento alla media di classe degli enti sottodotati. Tale valore, moltiplicato per la popolazione dell'ente, determina l'ammontare della sottodotazione, ossia l'importo complessivo teorico occorrente per raggiungere una dotazione finanziaria equivalente a quella media posseduta dagli altri enti appartenenti alla classe.

4. Il contributo spettante al singolo comune viene determinato proporzionando il valore teorico complessivo necessario per allineare la generalità dei comuni sottodotati alle rispettive medie di fascia con l'ammontare delle risorse annualmente disponibili ai sensi dell'art. 2, comma 2.

Art. 4.

Comuni sottomedia rispetto al reddito imponibile medio nazionale

1. Per comuni sottomedia rispetto al reddito imponibile medio nazionale ai fini IRPEF si intendono i comuni per i quali, con riferimento ai dati più aggiornati disponibili annualmente, il reddito imponibile ai fini IRPEF sia inferiore al valore nazionale medio.

2. Il calcolo del valore nazionale medio è eseguito considerando il numero dei contribuenti che versano l'imposta e l'imponibile ai fini IRPEF, costituito dall'ammontare degli imponibili dichiarati dai contribuenti.

3. Individuati gli enti sottomedia tramite il confronto tra il valore nazionale medio e il valore medio per contribuente di ciascun comune si calcola il differenziale occorrente per l'allineamento alla media nazionale. Il valore del differenziale pro-capite, moltiplicato per il numero di contribuenti dell'ente, determina l'ammontare della sottodotazione, ossia l'importo complessivo teorico occorrente per raggiungere un imponibile medio equivalente a quello medio nazionale.

4. Il contributo spettante al singolo comune viene determinato proporzionando il valore teorico complessivo necessario per allineare la generalità dei comuni sottomedia alla media nazionale con l'ammontare delle risorse annualmente disponibili ai sensi dell'art. 2, comma 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 febbraio 2008

Il Ministro dell'interno
AMATO

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOA SCHIOPPA

Il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali
LANZILLOTTA

08A01503

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 6 febbraio 2008.

Fissazione semestrale dei tassi di interesse per il pagamento differito dei diritti doganali.

IL VICE MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 79 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, come sostituito dall'art. 5, comma 2, della legge 25 luglio 2000, n. 213, con il quale, per il pagamento differito effettuato oltre il periodo di giorni trenta, si rende applicabile un interesse fissato semestralmente con decreto del Ministro delle finanze sulla base del rendimento netto dei buoni ordinari del Tesoro a tre mesi;

Atteso che occorre stabilire il saggio di interesse con decorrenza 13 gennaio 2008;

Visto l'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha istituito il Ministero dell'economia e delle finanze, attribuendogli le funzioni dei Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 2006, con l'unita delega di funzioni, registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 2006 - Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 7, foglio n. 397, concernente l'attribuzione all'on. prof. Vincenzo Visco del titolo di Vice Ministro presso il Ministero dell'economia e delle finanze;

Sentita la Banca d'Italia;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai sensi dell'art. 79 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, come sostituito dall'art. 5, comma 2, della legge 25 luglio 2000, n. 213, il saggio di interesse per il pagamento differito effettuato oltre il periodo di giorni trenta è stabilito nella misura del 3,476 per cento annuo per il periodo 13 gennaio 2008-12 luglio 2008.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 febbraio 2008

Il Vice Ministro: VISCO

Registrato alla Corte dei conti il 18 febbraio 2008
Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 187

08A01455

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 19 febbraio 2008.

Aggiornamento delle tabelle contenenti l'indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope e relative composizioni medicinali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni ed integrazioni.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 2, 13 e 14 del testo aggiornato del decreto del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990, n. 309, recante il testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope e di prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di seguito indicato come «testo unico»;

Visto che le funzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento nazionale per le politiche antidroga sono state attribuite al Ministero della solidarietà sociale con decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri», convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2006, n. 233;

Considerato che la Oripavina è un alcaloide a nucleo fenantrenico contenuto nella pianta di Papaverum somniferum ed è il principale metabolita della Tebaina;

Considerato che la Oripavina può essere trasformata in Tebaina mediante un processo di sintesi molto semplice e che la Tebaina è un diretto intermedio per la produzione della codeina e della morfina;

Considerato che la Commissione sulle sostanze stupefacenti (Commission on Narcotics Drugs CND) presso l'Organizzazione delle nazioni unite, durante la 50ª sessione tenutasi nel marzo 2007, con decisione 50/1 ha stabilito di iscrivere la Oripavina nella tabella I delle sostanze narcotiche di cui alla Convenzione Singola del 1961 ed ha invitato gli Stati firmatari di detta Convenzione a provvedere all'aggiornamento delle tabelle delle sostanze stupefacenti vigenti a livello nazionale;

Considerato che la Oripavina non risulta essere usata in terapia ed in Italia non esistono medicinali contenenti Oripavina autorizzati all'immissione in commercio;

Sentito il Consiglio superiore di sanità che, nella seduta del 23 ottobre 2007, ha espresso parere favorevole all'inserimento della Oripavina nella tabella I allegata al testo unico;

Sentito il Ministero della solidarietà sociale, che, con la nota prot. n. 04S/000133/DR.I in data 24 gennaio 2008, ha fornito parere favorevole all'inserimento della Oripavina nella tabella I allegata al testo unico;

Decreta:

Art. 1.

1. Nella tabella I allegata al testo unico è aggiunta la seguente sostanza:

denominazione comune: oripavina;

denominazione chimica: 3-O-demetiltebaina;

oppure:

6,7,8,14-tetradeidro-4,5-alpha-epossi-6-metossi-17-metilmorfinan-3-olo;

altra denominazione: —.

2. La sostanza di cui al comma 1 è inserita, secondo l'ordine alfabetico, fra le sostanze Oppio e Paglia di papavero.

Art. 2.

1. Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 febbraio 2008

Il Ministro: TURCO

08A01588

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 11 febbraio 2008.

Sostituzione di un componente supplente presso la commissione provinciale di conciliazione di Parma.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI PARMA

Visto l'art. 410 del codice di procedura civile;

Visto il decreto n. 23 del 23 settembre 2005, con il quale il sig. Concari Enrico veniva nominato membro supplente della commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali di lavoro in rappresentanza dei lavoratori;

Viste le dimissioni rassegnate in data 6 dicembre 2007 dal sig. Concari Enrico;

Vista la nota del 7 gennaio 2008 con la quale il sindacato UIL di Parma designa quale rappresentante supplente dei lavoratori in seno alla commissione medesima la sig.ra Pagliara Laura;

Ritenuto di dover provvedere;

Decreta:

la sig.ra Pagliara Laura è nominata membro supplente in seno alla commissione provinciale di conciliazione in premessa, quale rappresentante dei lavoratori in sostituzione del sig. Concari Enrico.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Parma, 11 febbraio 2008

Il direttore provinciale: BALDINI

08A01477

DECRETO 18 febbraio 2008.

Sostituzione di un componente effettivo presso la commissione provinciale di conciliazione di Asti.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI ASTI

Visto l'art. 410 del codice di procedura civile;

Visto il decreto n. 97/7168 del 21 dicembre 1973 con cui è stata istituita la commissione provinciale di conciliazione;

Visto la nota prot. n. 6/segr. senza data (pervenuta a questo ufficio in data 7 febbraio 2008) con la quale la CGIL di Asti comunica di sostituire il proprio componente effettivo, il sig. Casale Pier Luigi, poiché dimissionario all'interno della precitata Commissione provinciale di conciliazione con la sig.ra Rasero Luisa;

Vista la nota del 30 gennaio 2008 (pervenuta a questo ufficio il 7 febbraio 2008) con la quale il precitato sig. Casale Pier Luigi conferma a questo ufficio le dimissioni da componente effettivo della commissione provinciale di conciliazione in rappresentanza dei lavoratori;

Decreta:

La sig.ra Rasero Luisa è nominata membro effettivo in seno alla commissione provinciale di conciliazione di Asti di cui all'art. 410 c.p.c. quale rappresentante dei lavoratori CGIL di Asti, in sostituzione del sig. Casale Pier Luigi, dimissionario.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Asti, 18 febbraio 2008

Il direttore provinciale: MARTINO

08A01427

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

DECRETO 11 dicembre 2007.

Ingresso agevolato nelle sedi espositive dello Stato ai cittadini dei Paesi aderenti all'accordo sullo «Spazio economico europeo»: Norvegia, Islanda, Liechtenstein e Svizzera.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL PATRIMONIO STORICO, ARTISTICO
ED ETNOANTROPOLOGICO

Visto il decreto ministeriale 20 aprile 2006, n. 239, concernente le «Modifiche al regolameto di cui al decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507: «Norme per l'istituzione del biglietto d'ingresso ai monumenti, musei, gallerie, scavi di antichità, parchi e giardini monumentali dello Stato»;

Visto in particolare l'art. 1, comma 3 che regolamenta le condizioni per il riconoscimento dell'ingresso gratuito o agevolato nelle sedi espositive dello Stato a favore dei cittadini dell'Unione europea;

Visto il decreto ministeriale 19 ottobre 2007 concernente l'accordo di reciprocità previsto in materia di agevolazioni per l'ingresso nelle istituzioni culturali pubbliche di Italia e Svizzera, a favore dei cittadini dei rispettivi Paesi, come previsto dal decreto ministeriale n. 239/2006, art. 1, comma 7;

Vista la nota n. 17687 in data 9 agosto 2007 del Consigliere diplomatico del Ministro, relativa alla proposta del Ministero degli affari esteri di estendere i benefici del decreto ministeriale n. 239/2006 anche ai cittadini di Norvegia, Islanda, Liechtenstein e Svizzera - Paesi membri della Associazione europea di libero scambio [AELS (EFTA)] aderenti all'Accordo sulla Spazio Economico europeo (SEE), in virtù del quale essi si ritengono equiparati ai cittadini dell'Unione europea;

Vista la nota n. 25670 del 5 dicembre 2007, con la quale l'Ufficio legislativo di questo Ministero ritiene opportuno, in linea con l'avviso espresso in proposito dal Consigliere diplomatico del Ministro, di estendere i benefici del decreto ministeriale n. 239/2006 anche ai cittadini dei Paesi SEE, avendo peraltro accertato tramite le nostre rappresentanze in Norvegia, Islanda e Liechtenstein la applicabilità della «reciprocità» sancita dal regolamento sopra citato nei Paesi di cui trattasi ed in particolare la totale gratuità dell'ingresso nei Musei norvegesi;

Decreta:

Ai cittadini di Norvegia, Islanda, Liechtenstein e Svizzera aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo (SEE), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea del 3 gennaio 1994, si applicano le disposizioni sull'ingresso gratuito e agevolato previste dal decreto ministeriale 20 aprile 2006, n. 239, art. 1, comma 3.

Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 11 dicembre 2007

Il direttore generale: DE SANTIS

Registrato alla Corte dei conti l'8 febbraio 2008
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 134

08A01542

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 15 febbraio 2008.

Riconoscimento del Consorzio di tutela della «Coppa Piacentina» DOP, del «Salame Piacentino» DOP e della «Pancetta Piacentina» DOP e attribuzione dell'incarico a svolgere le funzioni di cui all'articolo 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il regolamento (CEE) n. 510/06 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari;

Viste le premesse sulle quali è fondato il predetto regolamento (CEE) n. 510/06 e in particolare quelle relative alla opportunità di promuovere prodotti di qualità aventi determinate caratteristiche attribuibili ad un'origine geografica determinata e di curare l'informazione del consumatore idonea a consentirgli l'effettuazione di scelte ottimali;

Considerato che i suddetti obiettivi sono perseguiti in maniera efficace dai consorzi di tutela, in quanto costituiti da soggetti direttamente coinvolti nella filiera produttiva, con un'esperienza specifica ed una conoscenza approfondita delle caratteristiche del prodotto;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in particolare il comma 15 che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, l'incarico corrispondente;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, recanti disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), e individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17 della citata legge n. 526/1999;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 9 del 12 gennaio 2001 con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16 della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;

Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 272 del 21 novembre 2000 con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)* sono state impartite le direttive per la collaborazione dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l'Ispettorato centrale repressione frodi ora Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari - ICQ, nell'attività di vigilanza;

Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 134 del 12 giugno 2001, recante integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante modalità di deroga all'art. 2 del citato decreto del 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività per il riconoscimento dei consorzi di tutela delle DOP e IGP;

Visto il decreto 5 agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 191 del 18 agosto 2005, recante modifica al citato decreto del 4 maggio 2005;

Visto il regolamento (CE) n. 1263 della Commissione del 1° luglio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità europea L. 163 del 2 luglio 1996 con il quale sono state registrate le denominazioni di origine protetta «Coppa Piacentina», «Salame Piacentino» e «Pancetta Piacentina»;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 293 del 15 dicembre 2004, recante «disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari;

Vista l'istanza presentata dal Consorzio di tutela della «Coppa Piacentina» DOP; del «Salame Piacentino» DOP e «Pancetta Piacentina» DOP, con sede in Piacenza, via Colombo n. 35, intesa ad ottenere il riconoscimento dello stesso ad esercitare le funzioni indicate all'art. 14, comma 15 della citata legge n. 526/1999;

Verificata la conformità delle statuto del Consorzio predetto alle prescrizioni di cui ai sopracitati decreti ministeriali;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto 12 aprile 2000, relativo ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela, come integrato dal decreto ministeriale 4 maggio 2005, è soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria «imprese di lavorazione» nella filiera «preparazione carni» individuata all'art. 4 del medesimo decreto, che rappresenta almeno i 2/3 di ciascuna delle tre produzioni tutelate per le quali il consorzio chiede l'incarico di cui all'art. 14 della legge n. 526/1999;

Ritenuto pertanto necessario procedere al riconoscimento del Consorzio di tutela della «Coppa Piacentina» DOP; del «Salame Piacentino» DOP e «Pancetta Piacentina» DOP al fine di consentirgli l'esercizio delle attività sopra richiamate e specificamente indicate all'art. 14, comma 15 della legge n. 526/1999;

Decreta:

Art. 1.

Lo statuto del Consorzio di tutela della «Coppa Piacentina» DOP, del «Salame Piacentino» DOP e «Pancetta Piacentina» DOP, con sede in Piacenza, via Colombo n. 35, è conforme alle prescrizioni di cui all'art. 3 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protetta (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP).

Art. 2.

1. Il Consorzio di tutela di cui all'art. 1 è riconosciuto ai sensi dell'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 ed è incaricato a svolgere le funzioni previste dal medesimo comma, sulle DOP «Coppa Piacentina», «Salame Piacentino» e «Pancetta Piacentina», registrate con regolamento (CE) n. 1263 della Commissione del 1° luglio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità europea L. 163 del 2 luglio 1996.

2. Gli atti del Consorzio di cui al comma precedente, dotati di rilevanza esterna, contengono gli estremi del presente decreto di riconoscimento sia al fine di distinguerlo da altri enti, anche non consortili, aventi quale scopo sociale la tutela dei propri associati, sia per rendere evidente che lo stesso è l'unico soggetto incaricato dal Ministero allo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1 per le DOP «Coppa Piacentina», «Salame Piacentino» e «Pancetta Piacentina».

Art. 3.

Il Consorzio di tutela di cui all'art. 1 non può modificare il proprio statuto e gli eventuali regolamenti interni senza il preventivo assenso del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Art. 4.

Il Consorzio di tutela di cui all'art. 1 definisce, eventualmente anche mediante stipula di convenzione, con i soggetti interessati al porzionamento e al confezionamento, le modalità di attuazione delle predette operazioni, purché non incidenti sulle caratteristiche fisico-chimiche e organolettiche del prodotto tutelato, ed idonee ad assicurare l'identificazione certa dello stesso e la sua rintracciabilità.

Art. 5.

Il Consorzio di tutela di cui all'art. 1 può coadiuvare, nell'ambito dell'incarico conferitogli con l'art. 2 del presente decreto, l'attività di autocontrollo svolta dai propri associati e, ove richiesto, dai soggetti interessati all'utilizzazione delle DOP «Coppa Piacentina», «Salame Piacentino» e «Pancetta Piacentina» non associati, a condizione che siano immessi nel sistema di controllo dell'organismo autorizzato.

Art. 6.

1. I costi conseguenti alle attività per le quali è incaricato il Consorzio di tutela di cui all'art. 1 sono ripartiti in conformità del decreto 12 settembre 2000, n. 410, di adozione del regolamento concernente la ripartizione

dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle DOP e IGP incaricati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

2. I costi dell'attività svolta dal Consorzio di tutela di cui all'art. 1, che interessa esclusivamente una delle denominazioni di origine protetta per le quali il Consorzio stesso risulta incaricato, sono posti a carico esclusivamente dei soggetti interessati alla denominazione di origine protetta cui è rivolta l'attività del Consorzio.

3. I soggetti immessi nel sistema del controllo della DOP «Coppa Piacentina», «Salame Piacentino» e «Pancetta Piacentina» appartenenti alla categoria «imprese di lavorazione» nella filiera «preparazione carni», individuata all'art. 4 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle DOP e delle IGP, sono tenuti a sostenere i costi di cui al comma precedente, anche in caso di mancata appartenenza al Consorzio di tutela.

Art. 7.

1. L'incarico conferito con il presente decreto ha durata di tre anni a decorrere dalla data di emanazione del presente decreto.

2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel presente decreto, può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato ai sensi dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 febbraio 2008

Il direttore generale: LA TORRE

08A01428

DECRETO 21 febbraio 2008.

Autorizzazione all'organismo denominato «CSQA Certificazioni Srl» ad effettuare i controlli sulla denominazione «Insalata di Lusia» protetta transitoriamente a livello nazionale con decreto 20 gennaio 2005.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto il decreto 20 gennaio 2005, relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale ai sensi dell'art. 5, comma 6, del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006 alla denominazione «Insalata di Lusia», il cui utilizzo viene riservato al prodotto ottenuto in conformità al disciplinare di produzione trasmesso alla Commissione europea per la registrazione come indicazione geografica protetta con nota n. 62275 del 31 marzo 2004;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee — Legge comunitaria 1999 — ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sentite le regioni ed individua nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali l'Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Ritenendo che le disposizioni di cui all'art. 14 relativamente ai controlli, debbano trovare applicazione anche per quelle denominazioni le quali, essendo state trasmesse per la registrazione comunitaria, ottengono transitoriamente la protezione a livello nazionale ai sensi del Regolamento (CE) n. 510/2006;

Vista la comunicazione della Cooperativa ortolana di Lusia S.c.r.l., con la quale è stato indicato per il controllo sulla denominazione «Insalata di Lusia» l'organismo denominato CSQA Certificazioni Srl, con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano n. 74;

Considerato che l'organismo CSQA Certificazioni Srl ha predisposto il piano di controllo per la denominazione «Insalata di Lusia» conformemente allo schema tipo di controllo;

Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo di cui agli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006 spettano al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in quanto autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le regioni;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, ai sensi del comma 1 del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si è avvalso del Gruppo tecnico di valutazione;

Considerata la necessità, espressa dal citato Gruppo tecnico di valutazione, di rendere evidente e immediatamente percepibile dal consumatore, il controllo esercitato sulle denominazioni protette, ai sensi degli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006, garan-

tendo che è stata autorizzata dal Ministero una struttura di controllo con il compito di verificare ed attestare che la specifica denominazione risponda ai requisiti del disciplinare di produzione;

Visto il parere favorevole espresso dal citato Gruppo tecnico di valutazione nella seduta del 31 gennaio 2008;

Visti la documentazione agli atti del Ministero;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge 526/1999;

Decreta:

Art. 1.

L'organismo denominato CSQA Certificazioni Srl, con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano n. 74 è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 10 e 11 del Regolamento (CE) n. 510/2006 per la denominazione «Insalata di Lusia», protetta transitoriamente a livello nazionale con decreto 20 gennaio 2005.

Art. 2.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 comporta l'obbligo per l'organismo CSQA Certificazioni Srl del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi del comma 4 dell'art. 14 della legge n. 526/1999 qualora l'organismo non risulti più in possesso dei requisiti ivi indicati, con decreto dell'Autorità nazionale competente che lo stesso art. 14 individua nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Art. 3.

L'organismo CSQA Certificazioni Srl, non può modificare le modalità di controllo e il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di controllo per la denominazione «Insalata di Lusia» così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

L'organismo CSQA Certificazioni Srl, comunica e sottopone all'approvazione ministeriale ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

L'organismo CSQA Certificazioni Srl, dovrà assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti nel relativo disciplinare di produzione allegato al decreto 20 gennaio 2005 e che sulle confezioni con le quali viene commercializzata la denominazione «Insalata di Lusia», venga apposta la dicitura: «Garantito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'art. 10 del Regolamento (CE) 510/2006».

Art. 4.

L'autorizzazione di cui al presente decreto cesserà a decorrere dalla data in cui sarà adottata una decisione in merito al riconoscimento della denominazione «Insalata di Lusia» da parte dell'organismo comunitario. Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione, l'organismo CSQA Certificazioni Srl è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'Autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, decida di impartire.

Art. 5.

L'organismo CSQA Certificazioni Srl, comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione Insalata di Lusia anche mediante immissione nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 6.

L'organismo CSQA Certificazioni Srl immette nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa, ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'Autorità nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformità della denominazione «Insalata di Lusia» rilasciate agli utilizzatori. Le modalità di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. I medesimi elementi conoscitivi individuati nel primo comma del presente articolo e nell'art. 5, sono simultaneamente resi noti anche alla regione Veneto.

Art. 7.

L'organismo CSQA Certificazioni Srl è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dalla regione Veneto, ai sensi dell'art. 14, comma 12, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 febbraio 2008

Il direttore generale: LA TORRE

08A01451

DECRETO 21 febbraio 2008.

Autorizzazione all'organismo denominato «CSQA Certificazioni Srl» ad effettuare i controlli sulla denominazione «Aglio Bianco Polesano» protetta transitoriamente a livello nazionale con decreto 14 maggio 2007.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il Regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto il decreto 14 maggio 2007, relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale ai sensi dell'art. 5, comma 6, del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006 alla denominazione «Aglio Bianco Polesano», il cui utilizzo viene riservato al prodotto ottenuto in conformità al disciplinare di produzione trasmesso alla Commissione europea per la registrazione come denominazione di origine protetta con nota n. 66509 del 6 novembre 2006;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee legge comunitaria 1999 - ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sentite le regioni ed individua nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali l'Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Ritenendo che le disposizioni di cui all'art. 14 relativamente ai controlli, debbano trovare applicazione anche per quelle denominazioni le quali, essendo state trasmesse per la registrazione comunitaria, ottengono transitoriamente la protezione a livello nazionale ai sensi del Regolamento (CE) n. 510/2006;

Vista la comunicazione della Società Il Polesine Soc. Coop. a r.l., con la quale è stato indicato per il controllo sulla denominazione «Aglio Bianco Polesano» l'organismo denominato CSQA Certificazioni S.r.l., con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano n. 74;

Considerato che l'organismo CSQA Certificazioni S.r.l. ha predisposto il piano di controllo per la denominazione «Aglio Bianco Polesano» conformemente allo schema tipo di controllo;

Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo di cui agli articoli 10 e 11 del Regolamento (CE) n. 510/2006 spettano al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in quanto autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le regioni;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, ai sensi del comma 1 del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si è avvalso del Gruppo tecnico di valutazione;

Considerata la necessità, espressa dal citato Gruppo tecnico di valutazione, di rendere evidente e immediatamente percepibile dal consumatore, il controllo esercitato sulle denominazioni protette, ai sensi degli articoli 10 e 11 del Regolamento (CE) n. 510/2006, garantendo che è stata autorizzata dal Ministero una struttura di controllo con il compito di verificare ed attestare che la specifica denominazione risponda ai requisiti del disciplinare di produzione;

Visto il parere favorevole espresso dal citato Gruppo tecnico di valutazione nella seduta del 31 gennaio 2008;

Visti la documentazione agli atti del Ministero;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999;

Decreta:

Art. 1.

L'organismo denominato CSQA Certificazioni Srl, con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano n. 74 è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 10 e 11 del Regolamento (CE) n. 510/2006 per la denominazione «Aglio Bianco Polesano», protetta transitoriamente a livello nazionale con decreto 14 maggio 2007.

Art. 2.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 comporta l'obbligo per l'organismo CSQA Certificazioni Srl del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi del comma 4 dell'art. 14 della legge n. 526/1999 qualora l'organismo non risulti più in possesso dei requisiti ivi indicati, con decreto dell'Autorità nazionale competente che lo stesso art. 14 individua nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Art. 3.

L'organismo CSQA Certificazioni Srl, non può modificare le modalità di controllo e il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di controllo per la denominazione «Aglio Bianco Polesano», così come

depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

L'organismo CSQA Certificazioni Srl, comunica e sottopone all'approvazione ministeriale ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

L'organismo CSQA Certificazioni Srl, dovrà assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti nel relativo disciplinare di produzione consultabile nel sito istituzionale di questo Ministero all'indirizzo www.politicheagricole.gov.it e che sulle confezioni con le quali viene commercializzata la denominazione «Aglio Bianco Polesano», venga apposta la dicitura: «Garantito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'art. 10 del Regolamento (CE) 510/2006».

Art. 4.

L'autorizzazione di cui al presente decreto cesserà a decorrere dalla data in cui sarà adottata una decisione in merito al riconoscimento della denominazione «Aglio Bianco Polesano» da parte dell'organismo comunitario. Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione, l'organismo CSQA Certificazioni Srl è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'Autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, decida di impartire.

Art. 5.

L'organismo CSQA Certificazioni Srl, comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione «Aglio Bianco Polesano» anche mediante immissione nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 6.

L'organismo CSQA Certificazioni Srl immette nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa, ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'Autorità nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformità della denominazione «Aglio Bianco Polesano» rilasciate agli utilizzatori. Le modalità di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. I medesimi elementi conoscitivi individuati nel primo comma del presente art. e nell'art. 5, sono simultaneamente resi noti anche alla regione Veneto.

Art. 7.

L'organismo CSQA Certificazioni Srl è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dalla regione Veneto, ai sensi dell'art. 14, comma 12, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

Art. 8.

Eccezionalmente e limitatamente all'anno 2008, l'adesione al sistema dei controlli è consentita entro e non oltre trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 febbraio 2008

Il direttore generale: LA TORRE

08A01452

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 14 dicembre 2007.

Recepimento della direttiva 2007/34/CE della Commissione del 14 giugno 2007, che modifica, ai fini dell'adattamento al progresso tecnico, la direttiva 70/157/CEE del Consiglio relativa al livello sonoro ammissibile e al dispositivo di scappamento dei veicoli a motore.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visto l'art. 229 del nuovo codice della strada approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 18 maggio 1992 che delega i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le competenze loro attribuite, le direttive comunitarie concernenti le materie disciplinate dallo stesso codice;

Visto l'art. 71 del nuovo codice della strada che ai commi 2, 3 e 4 stabilisce la competenza del Ministro dei trasporti, a decretare in materia di norme costruttive e funzionali dei veicoli a motore e dei loro rimorchi ispirandosi al diritto comunitario;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, nella legge 17 luglio 2006, n. 233, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, ed in particolare l'art. 1, comma 5, con il quale è stato istituito il Ministero dei trasporti;

Visto il decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile 29 marzo 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 105 del 23 aprile 1974, di attuazione della direttiva 70/156/CEE concernente l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 8 maggio 1995, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 148 del 27 giugno 1995, di recepimento delle direttive 92/53/CEE e 93/81/CEE che modificano la direttiva 70/156/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 giugno 2002, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 172 del 24 luglio 2002, di recepimento della direttiva 2001/116/CE che adegua al progresso tecnico la direttiva 70/156/CEE;

Visto il decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile 5 agosto 1974, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 251 del 26 settembre 1974, di recepimento della direttiva 70/157/CE relativa al livello sonoro ammissibile ed al dispositivo di scappamento;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 13 aprile 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 110 del 13 maggio 2000, di recepimento della direttiva 1999/101/CE che da ultimo ha modificato la direttiva 70/157/CE;

Visto il testo delle prescrizioni tecniche del regolamento n. 51 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite, di seguito denominata (UN/ECE), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 137 del 30 maggio 2007;

Visto il testo delle prescrizioni tecniche del regolamento UN/ECE n. 59, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 326 del 24 novembre 2006;

Vista la direttiva 2007/34/CE della commissione del 14 giugno 2007, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 155 del 15 giugno 2007, con la quale si modifica, ai fini dell'adattamento al progresso tecnico, la direttiva 70/157/CE del Consiglio relativa al livello sonoro ammissibile ed al dispositivo di scappamento dei veicoli a motore;

ADOTTA
il seguente decreto:

Art. 1.

1. Gli allegati al decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile 5 agosto 1974, relativo al livello sonoro ammissibile ed al dispositivo di scappamento, come da ultimo modificato dal decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 13 aprile 2000, sono sostituiti dagli allegati I, II e III al presente decreto che ne costituiscono parte integrante.

Art. 2.

1. A decorrere dal 6 luglio 2008 e fino al 6 luglio 2010 il veicolo da omologare è soggetto alla prova di cui all'allegato 10 del regolamento UN/ECE n. 51 esclusivamente ai fini di monitoraggio. I risultati di tale prova sono aggiunti ai documenti di cui alle appendici 1 e 2 dell'allegato I al decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile 5 agosto 1974 come da ultimo modificato dal presente decreto, conformemente all'allegato 9 del regolamento UN/ECE n. 51. Tali documenti d'informazione sono inviati, a cura dell'autorità d'omologazione, alla Commissione europea. Tali obblighi non si riferiscono ai casi di estensione delle omologazioni esistenti in conformità con il presente decreto. Ai sensi di questa procedura di monitoraggio, un veicolo viene considerato un nuovo tipo se differisce soltanto rispetto ai punti 2.2.1 e 2.2.2 del regolamento UN/ECE n. 51.

Art. 3.

1. Le disposizioni del presente decreto decorrono dal 6 luglio 2008.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 dicembre 2007

Il Ministro dei trasporti: BIANCHI

Registrato alla Corte dei conti il 7 febbraio 2008
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 96

ALLEGATO I

OMOLOGAZIONE CE DI UN VEICOLO A MOTORE PER QUANTO RIGUARDA IL LIVELLO SONORO

1. DOMANDA DI OMOLOGAZIONE CE DI UN TIPO DI VEICOLO

1.1. Conformemente all'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 70/156/CEE, la domanda di omologazione CE di un tipo di veicolo per quanto riguarda il livello sonoro deve essere presentata dal costruttore del veicolo.

1.2. Il modello della scheda informativa figura nell'appendice 1.

1.3. Il costruttore dovrà presentare al servizio tecnico incaricato delle prove un veicolo rappresentativo del tipo di veicolo da omologare.

1.4. A richiesta del servizio tecnico saranno inoltre presentati un campione del dispositivo di scarico ed un motore avente cilindrata e potenza almeno pari a quelle del motore montato sul tipo di veicolo da omologare.

2. LIVELLO SONORO DEL VEICOLO IN MOVIMENTO

2.1. **Valori limite**

Il livello sonoro misurato conformemente alle disposizioni dell'allegato III non deve superare i seguenti limiti:

Categorie di veicoli	Valori limite espressi in dB(A)
2.1.1. Veicoli per il trasporto di persone con al massimo nove posti a sedere, compreso quello del conducente.	74
2.1.2. Veicoli per il trasporto di persone con più di nove posti a sedere, compreso quello del conducente e con massa massima autorizzata superiore a 3,5 t e:	
2.1.2.1. con motore di potenza inferiore a 150 kW,	78
2.1.2.2. con motore di potenza pari o superiore a 150 kW	80
2.1.3. Veicoli per il trasporto di persone con più di nove posti a sedere, compreso quello del conducente veicoli per il trasporto di merci:	
2.1.3.1. con massa massima autorizzata non superiore a 2 t,	76
2.1.3.2. con massa massima autorizzata superiore a 2 t ma non superiore a 3,5 t.	77
2.1.4. Veicoli per il trasporto di merci con massa massima autorizzata superiore a 3,5 t:	
2.1.4.1. con motore di potenza inferiore a 75 kW,	77
2.1.4.2. con motore di potenza pari o superiore a 75 kW, ma inferiore a 150 kW,	78
2.1.4.3. con motore di potenza pari o superiore a 150 kW.	80

Tuttavia:

— per i veicoli delle categorie 2.1.1 e 2.1.3. che siano muniti di un motore diesel a iniezione diretta, i valori limite sono aumentati di 1 dB(A),

— per i veicoli aventi una massa massima autorizzata superiore a 2 tonnellate e progettati per essere utilizzati come fuoristrada, i valori limite sono aumentati di 1 dB(A), qualora siano muniti di un motore con una potenza inferiore a 150 kW e di 2 dB(A), qualora siano muniti di un motore con una potenza pari o superiore a 150 kW.

— per i veicoli della categoria 2.1.1, muniti di cambio a comando manuale con più di quattro marce avanti e di un motore sviluppante una potenza massima superiore a 140 kW, ed avente un rapporto potenza massima/massa massima superiore a 75 kW/t, i valori limite sono aumentati di 1 dB(A), se la velocità alla quale l'estremità posteriore del veicolo supera la linea BB' in terza marcia è superiore a 61 km/h.

2.2. **Interpretazione dei risultati**

2.2.1. Per tener conto delle imprecisioni degli strumenti di misura, il risultato di ciascuna misurazione è dato dal valore letto sullo strumento, diminuito di 1 dB(A).

2.2.2. Le misure sono considerate valide se il divario fra due misurazioni consecutive effettuate sullo stesso lato del veicolo non supera 2 dB(A).

2.2.3. Il valore preso in considerazione è il risultato più elevato delle misure. Se questo valore è superiore di 1 dB(A) al livello massimo ammesso per la categoria alla quale appartiene il veicolo in prova, si procede ad una seconda serie di due misurazioni dalla stessa posizione del microfono. Tre dei quattro risultati così ottenuti da tale posizione devono rientrare nei limiti prescritti.

3. ISCRIZIONI

3.1. Su ciascuno degli elementi del dispositivo di scarico e di aspirazione, esclusi gli elementi di fissaggio ed i tubi, deve figurare quanto segue:

3.1.1. il marchio di fabbrica o commerciale del fabbricante dei dispositivi e dei loro elementi;

3.1.2. la denominazione commerciale data dal fabbricante.

3.2. Detti marchi devono essere chiaramente leggibili e indelebili anche quando il dispositivo è montato sul veicolo.

4. RILASCIO DELL'OMOLOGAZIONE CE DI UN TIPO DI VEICOLO

4.1. Se sono soddisfatte le prescrizioni del caso, l'omologazione CE viene rilasciata ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, e, se applicabile, dell'articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 70/156/CEE.

4.2. Il modello della scheda di omologazione CE è presentato nell'appendice 2.

4.3. A ciascun tipo di veicolo omologato viene assegnato un numero di omologazione conformemente all'allegato VII della direttiva 70/156/CEE. Uno Stato membro non può assegnare lo stesso numero a un altro tipo di veicolo.

5. MODIFICHE DEL TIPO E DELLE OMOLOGAZIONI

5.1. In caso di modifica del tipo omologato ai sensi della presente direttiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5 della direttiva 70/156/CEE.

6. CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE

6.1. I provvedimenti intesi a garantire la conformità della produzione sono presi a norma dell'articolo 10 della direttiva 70/156/CEE.

6.2. Disposizioni particolari:

6.2.1. Le prove di cui al punto 2.3.5 dell'allegato X alla direttiva 70/156/CEE sono quelle specificate nell'allegato 7 del regolamento UN/ECE n. 51 di cui all'allegato III della presente direttiva;

6.2.2. Le verifiche di cui al punto 3 dell'allegato X della direttiva 70/156/CEE vengono eseguite di norma a cadenza biennale.

Appendice 1

Scheda informativa n. ... ai sensi dell'allegato I della direttiva 70/156/CEE (*) del Consiglio relativa all'omologazione CE di un veicolo per quanto riguarda il livello sonoro ammissibile e il dispositivo di scappamento (direttiva 70/157/CEE, modificata da ultimo dalla direttiva .../.../CE)

Le seguenti informazioni, qualora pertinenti, devono essere fornite in triplice copia ed includere un indice del contenuto. Gli eventuali disegni devono essere forniti in scala adeguata e con sufficienti dettagli in formato A4 o in fogli piegati in detto formato. Le eventuali fotografie devono fornire sufficienti dettagli.

Qualora i sistemi, i componenti o le entità tecniche includano funzioni controllate elettronicamente, saranno fornite le necessarie informazioni relative alle prestazioni.

0. **Considerazioni generali**

0.1. Marca (ragione sociale):

0.2. Tipo e denominazione/i commerciale/i generale/i:

0.3. Mezzi di identificazione del tipo, se marcati sul veicolo (b)

0.3.1. Posizione della marcatura:

0.4. Categoria del veicolo (c):

0.5. Nome e indirizzo del fabbricante

0.8. Indirizzo dello o degli stabilimenti di montaggio:

1. **Caratteristiche costruttive generali del veicolo**

1.1. Fotografie e/o disegni di un veicolo rappresentativo:

1.3.3. Assi motore (numero, posizione, interconnessione):

1.6. Posizione e disposizione del motore:

2. **Masse e dimensioni (e) (in kg e mm) (con eventuale riferimento ai disegni)**

2.4. Campo di dimensioni (fuori tutto) del veicolo:

2.4.1. Per telai non carrozzati:

2.4.1.1. Lunghezza (j):

2.4.1.2. Larghezza (k):

2.4.2. Per telaio carrozzato

2.4.2.1. Lunghezza (j):

2.4.2.2. Larghezza (k):

2.6. Massa del veicolo carrozzato in ordine di marcia oppure massa del telaio cabinato qualora il costruttore non fornisca la carrozzeria con equipaggiamento standard (compresi il liquido di raffreddamento, lubrificanti, carburanti, attrezzi, ruota di scorta e conducente) (o) (massima e minima):

(*) I numeri relativi alle voci e le note a piè di pagina utilizzati nella presente scheda informativa corrispondono a quelli riportati nell'allegato I della direttiva 70/156/CEE. Le voci che non hanno attinenza con lo scopo della presente direttiva sono omesse.

3. **Motopropulsore (q)**

3.1. Costruttore:

3.1.1. Codice motore costruttore: (come contrassegnato sul motore, o altri mezzi di identificazione)

3.2. Motore a combustione interna

3.2.1.1. Principio di funzionamento: accensione comandata/accensione spontanea, quattro tempi/due tempi (1)

3.2.1.2. Numero e disposizione dei cilindri:

3.2.1.2.3. Ordine di accensione:

3.2.1.3. Cilindrata (s): ... cm^3

3.2.1.8. Potenza netta massima (t): ... kW a ... giri/min (dichiarata dal costruttore)

3.2.4. Alimentazione del carburante

3.2.4.1. A carburatore/i: sì/no (1)

3.2.4.1.2. Tipo/i:

3.2.4.1.3. Numero:

3.2.4.2. A iniezione (soltanto motori ad accensione spontanea): sì/no (1)

3.2.4.2.2. Principio di funzionamento: iniezione diretta/precamera/camera a turbolenza (1)

3.2.4.2.4. Regolatore

3.2.4.2.4.1. Tipo:

3.2.4.2.4.2.1. Punto di intercettazione sotto carico: ... min^{-1}

3.2.4.3. Ad iniezione (soltanto motori ad accensione comandata): sì/no (1)

3.2.4.3.1. Principio di funzionamento: collettore di aspirazione [a punto singolo/multiplo (1)]/iniezione diretta/altro [specificare (1)]

3.2.8. Sistema di aspirazione

3.2.8.4.2. Filtro dell'aria, disegni; oppure

3.2.8.4.2.1. Marca/marche:

3.2.8.4.2.2. Tipo/i:

3.2.8.4.3. Silenziatore di aspirazione, disegni; oppure

3.2.8.4.3.1. Marca/marche:

3.2.8.4.3.2. Tipo/i:

3.2.9. Sistema di scarico

3.2.9.2. Descrizione e/o disegno del sistema di scarico:

(1) Cancellare la dicitura inutile.

3.2.9.4. Silenziatore(i) di scarico:

silenziatore anteriore, centrale, posteriore: costruzione, tipo, marcatura; se influiscono sulla rumorosità esterna: misure atte a ridurre il rumore nel vano motore e sul motore:

3.2.9.5. Ubicazione dell'uscita dello scarico:

3.2.9.6. Silenziatore di scarico contenente materiali fibrosi:

3.2.12.2.1. Convertitore catalitico: sì/no ([1])

3.2.12.2.1.1. Numero di convertitori catalitici e di elementi:

3.3. Motore elettrico

3.3.1. Tipo (avvolgimento, eccitazione):

3.3.1.1. Massima potenza oraria: ... kW

3.3.1.2. Tensione di esercizio: ... V

3.4. altri motori o propulsori o loro combinazioni (particolari riguardanti le parti di detti motori o propulsori):

4. **Trasmissione (v)**

4.2. Tipo di trasmissione (meccanica, idraulica, elettrica, ecc.):

4.6. Marcia

Attrezzo	Rapporti del cambio (rapporti tra il numero di giri dell'albero motore e quelli dell'albero secondario del cambio)	Rapporto(i) finale(i) di trasmissione (rapporto tra il numero di giri dell'albero secondario del cambio e quelli della ruota motrice)	Rapporti totali di trasmissione
Massimo per cambio continuo (*)			
1			
2			
3			
...			
Minimo per cambio continuo (*)			
Retromarcia			

(*) Trasmissione variabile continua.

4.7. Velocità massima del veicolo (e marcia con la quale essa è ottenuta) (in km/h) (w):

6. **Sospensioni**

6.6. Pneumatici e ruote

6.6.2. Limiti superiore e inferiore dei raggi di rotolamento:

6.6.2.1. asse 1:

6.6.2.2. asse 2:

6.6.2.3. asse 3:

6.6.2.4. asse 4:

ecc.

([1]) Cancellare la dicitura inutile.

9. **Carrozzeria (non applicabile ai veicoli della categoria M_1)**

9.1. Tipo di carrozzeria:

9.2. Materiali utilizzati e metodo di costruzione

12. **Varie**

12.5. Descrizione dettagliata di qualsiasi dispositivo estraneo al motore destinato a ridurre il rumore (se non compreso in altre voci):

Informazioni supplementari in caso di veicoli fuoristrada:

1.3. Numero di assi e di ruote:

2.4.1. Per telai non carrozzati:

2.4.1.4.1. Angolo di attacco (na): .... gradi

2.4.1.5.1. Angolo di uscita (nb): .... gradi

2.4.1.6. Altezza libera dal suolo (conformemente al punto 4.5 dell'allegato II, parte A, della direttiva 70/156/CEE)

2.4.1.6.1. Tra gli assi:

2.4.1.6.2. Sotto l'asse o gli assi anteriori:

2.4.1.6.3. Sotto l'asse o gli assi posteriori:

2.4.1.7. Angolo di rampa (nc): .... gradi

2.4.2. Per telaio carrozzato

2.4.2.4.1. Angolo di attacco (na): .... gradi

2.4.2.5.1. Angolo di uscita (nb): .... gradi

2.4.2.6. Altezza libera dal suolo (conformemente al punto 4.5 dell'allegato II, parte A, della direttiva 70/156/CEE)

2.4.2.6.1. Tra gli assi:

2.4.2.6.2. Sotto l'asse o gli assi anteriori:

2.4.2.6.3. Sotto l'asse o gli assi posteriori:

2.4.2.7. Angolo di rampa (nc): .... gradi

2.15. Capacità di spunto in salita (veicolo senza rimorchio): .... %

4.9. Bloccaggio del differenziale: sì/no/opzionale (1)

Data e numero della pratica

---

(1) Cancellare la dicitura inutile.

Appendice 2

MODELLO

CERTIFICATO DI OMOLOGAZIONE CE

[Formato massimo A4 (210 × 297 mm)]

Timbro dell'amministrazione

Comunicazione concernente:

— Comunicazione concernente (1)

— la proroga dell'omologazione (1)

— il rifiuto dell'omologazione (1)

— la revoca dell'omologazione (1)

di un tipo di veicolo/componente/entità tecnica (1) con riferimento alla direttiva .../.../CEE, modificata da ultimo dalla direttiva .../.../CE.

Numero di omologazione:

Motivo dell'estensione:

SEZIONE I

0.1. Marca (ragione sociale):

0.2. Tipo e denominazione/i commerciale/i generale/i:

0.3. Mezzi di identificazione del tipo, se marcati sul veicolo/componente/entità tecnica (1) (2)

0.3.1. Posizione della macchina:

0.4. Categoria del veicolo (3):

0.5. Nome e indirizzo del fabbricante

0.7. Posizione e modo di apposizione del marchio di omologazione CE per i componenti e le entità tecniche:

0.8. Indirizzo dello o degli stabilimenti di montaggio:

SEZIONE II

1. Ulteriori informazioni (se pertinente): cfr. addendum

2. Servizio tecnico incaricato delle prove:

3. Data del verbale di prova:

4. Numero del verbale di prova:

5. Eventuali osservazioni: cfr. addendum

6. Luogo:

7. Data:

8. Firma:

9. Si allega l'indice del fascicolo di omologazione depositato presso l'autorità che rilascia l'omologazione, del quale si può richiedere copia.

---

(1) Cancellare la dicitura inutile.

(2) Se i mezzi di identificazione del tipo contengono dei caratteri che non interessano la descrizione del tipo di veicolo, componente o entità tecnica di cui alla scheda informativa/di omologazione, detti caratteri sono rappresentati dal simbolo "?" (esempio: ABC??123??).

(3) Definita nell'allegato II A della direttiva 70/156/CEE.

Addendum alla scheda di omologazione CE n. ...

concernente l'omologazione di un veicolo per quanto riguarda la direttiva 70/157/CEE, modificata da ultimo dalla direttiva .../.../CE

1. Informazioni supplementari:

1.1. Se del caso, elenco dei veicoli contemplati dal punto 3.1.2.3.2.3 dell'allegato III del regolamento UN/ECE n. 51:

1.2. Motore

1.2.1. Costruttore:

1.2.2. Tipo

1.2.3. Modello:

1.2.4. Potenza massima netta .... kW a .... giri/min^{-1}

1.3. Trasmissione: Cambio automatico/non automatico (1)

1.3.1. Numero di marce:

1.4. Apparecchiatura

1.4.1. Silenziatore di scarico

1.4.1.1. Costruttore:

1.4.1.2. Modello:

1.4.1.3. Tipo: .... secondo disegno n. ...

1.4.2. Silenziatore di aspirazione

1.4.2.1. Costruttore:

1.4.2.2. Modello:

1.4.2.3. Tipo: .... secondo disegno n. ...

1.5. Dimensione pneumatici:

1.5.1. Descrizione del tipo di pneumatici usato per la prova di omologazione:

1.6. Misurazioni

1.6.1. Livello sonoro del veicolo in movimento:

Risultati di misurazione			
	Sinistra dB(A) (1)	Destra dB(A) (1)	Posizione della leva del cambio
Prima misurazione			
Seconda misurazione			
Terza misurazione			
Quarta misurazione			
Risultato della prova: .... dB(A)/E (2)			

(1) I valori di misura sono indicati previa deduzione di 1 dB(A), conformemente alle disposizioni del punto 2.2.1 dell'allegato I.
(2) "E" indica che le misurazioni in questione sono state effettuate conformemente alla presente direttiva.

1.6.2. Livello sonoro del veicolo fermo:

Risultati di misurazione		
	dB(A)	Motore
Prima misurazione		
Seconda misurazione		
Terza misurazione		
Risultato della prova: .... dB(A) (1)		

(1) "E" indica che le misurazioni in questione sono state effettuate conformemente alla presente direttiva.

(1) Cancellare la dicitura inutile.

1.6.3. Livello sonoro del rumore dovuto all'aria compressa:

Risultati di misurazione		
	Sinistra dB(A) (1)	Sinistra dB(A) (1)
Prima misurazione		
Seconda misurazione		
Terza misurazione		
Quarta misurazione		

Risultato della prova: .... dB(A)

(1) I valori di misura sono indicati previa deduzione di 1 dB(A), conformemente alle disposizioni del punto 2.2.1 dell'allegato I.

5. Eventuali osservazioni:»

ALLEGATO II

DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE ALL'OMOLOGAZIONE CE DI DISPOSITIVI SILENZIATORI IN QUANTO ENTITÀ TECNICHE (DISPOSITIVI SILENZIATORI DI SCARICO DI SOSTITUZIONE)

1. DOMANDA DI OMOLOGAZIONE CE

1.1. Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 70/156/CEE, la domanda di omologazione CE per un dispositivo di scarico di sostituzione o per elementi di detto dispositivo in quanto entità tecnica è presentata dal costruttore del veicolo o dal fabbricante di detta entità tecnica.

1.2. Il modello della scheda informativa figura nell'appendice 1.

1.3. Su domanda del servizio tecnico il richiedente deve presentare:

1.3.1. due campioni del dispositivo per il quale è richiesta l'omologazione CE,

1.3.2. un dispositivo silenziatore di scarico conforme a quello originariamente montato sul veicolo all'atto dell'omologazione CE,

1.3.3. un veicolo rappresentativo del tipo su cui deve essere montato il dispositivo, conforme ai requisiti di cui al punto 4.1 dell'allegato 7 del regolamento n. 51 dell'UN/ECE di cui all'allegato III della presente direttiva,

1.3.4. un motore isolato che corrisponda al tipo di veicolo descritto ai punti precedenti.

2. ISCRIZIONI

2.4.1. Sul dispositivo silenziatore di sostituzione o sugli elementi di detto dispositivo, esclusi gli elementi di fissaggio ed i tubi, deve essere apposto quanto segue:

2.4.1.1. il marchio di fabbrica o commerciale del fabbricante del dispositivo silenziatore di sostituzione e dei suoi elementi,

2.4.1.2. la denominazione commerciale data dal fabbricante.

2.4.2. Detti marchi devono essere chiaramente leggibili e indelebili anche quando il dispositivo è montato sul veicolo.

3. RILASCIO DELL'OMOLOGAZIONE CE

3.1. Se sono soddisfatte le prescrizioni del caso, l'omologazione CE viene rilasciata ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, e, se applicabile, dell'articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 70/156/CEE.

3.2. Il modello della scheda di omologazione CE è presentato nell'appendice 2.

3.3. A ciascun tipo di dispositivo di scarico di sostituzione o elemento di detto dispositivo omologato in quanto entità tecnica viene assegnato un numero di omologazione conformemente all'allegato VII della direttiva 70/156/CEE; la sezione 3 del numero di omologazione indica il numero della direttiva di adeguamento applicabile alla data dell'omologazione del veicolo. Uno Stato membro non può assegnare lo stesso numero a un altro tipo di dispositivo silenziatore di sostituzione o componente dello stesso.

4. MARCHIO DI OMOLOGAZIONE CE

4.1. Ogni dispositivo di scarico di sostituzione o elemento di detto dispositivo, esclusi gli elementi di fissaggio e i tubi, conforme al tipo omologato ai sensi della presente direttiva deve recare un marchio di omologazione CE.

4.2. Il marchio di omologazione CE è costituito da un rettangolo all'interno del quale è iscritta la lettera "e" seguita dal numero o dalle lettere distintivi dello Stato membro che ha rilasciato l'omologazione:

"1" per la Germania,

"2" per la Francia,

"3" per l'Italia,

"4" per i Paesi Bassi,

"5" per la Svezia,
"6" per il Belgio,
"7" per l'Ungheria,
"8" per la Repubblica ceca,
"9" per la Spagna,
"11" per il Regno Unito,
"12" per l'Austria,
"13" per il Lussemburgo,
"17" per la Finlandia,
"18" per la Danimarca,
"19" per la Romania,
"20" per la Polonia,
"21" per il Portogallo,
"23" per la Grecia,
"24" per l'Irlanda,
"26" per la Slovenia,
"27" per la Slovacchia,
"29" per l'Estonia,
"32" per la Lettonia,
"34" per la Bulgaria,
"36" per la Lituania,
"49" per Cipro,
"50" per Malta.

Il marchio deve inoltre comprendere, in prossimità del rettangolo, il "numero di omologazione di base" specificato nella sezione 4 del sistema di numerazione di cui all'allegato VII della direttiva 70/156/CEE, preceduto da due cifre indicanti il numero progressivo assegnato al più recente adeguamento tecnico significativo della direttiva 70/157/CEE alla data in cui è stata concessa l'omologazione CE. Per la direttiva 70/157/CEE, il numero progressivo è 00; Per la direttiva 77/212/CEE, il numero progressivo è 01; per la direttiva 84/424/CEE, il numero progressivo è 02; per la direttiva 92/97/CEE e per la presente direttiva il numero progressivo è 03. Il numero progressivo 03 rispecchia inoltre i requisiti tecnici della serie di modifiche 00 del regolamento n. 59 dell'UN/ECE.

4.3. Il marchio di omologazione CE deve essere indelebile e risultare chiaramente leggibile anche quando il dispositivo di scarico di sostituzione od elemento di detto dispositivo viene montato sul veicolo.

4.4. Un esempio del marchio di omologazione CE figura nell'appendice 3.

5. MODIFICA DEL TIPO E DELLE OMOLOGAZIONI

5.1. In caso di modifica del tipo omologato ai sensi della presente direttiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5 della direttiva 70/156/CEE.

6. CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE

6.1. I provvedimenti intesi a garantire la conformità della produzione sono presi a norma dell'articolo 10 della direttiva 70/156/CEE.

6.2. Disposizioni particolari:

6.2.1. Le prove di cui al punto 2.3.5 dell'allegato X alla direttiva 70/156/CEE sono quelle prescritte nell'allegato 5 del regolamento UN/ECE n. 59 di cui all'allegato III della presente direttiva;

6.2.2. Le verifiche di cui al punto 3 dell'allegato X della direttiva 70/156/CEE vengono eseguite di norma a cadenza biennale.

Appendice 1

Scheda informativa n. ... relativa all'omologazione CE come entità tecnica di dispositivi di scappamento per veicoli a motore (direttiva 70/157/CEE, modificata da ultimo dalla direttiva .../.../CE)

Le seguenti informazioni, qualora pertinenti, devono essere fornite in triplice copia ed includere un indice del contenuto. Gli eventuali disegni devono essere forniti in scala adeguata e con sufficienti dettagli in formato A4 o in fogli piegati in detto formato. Le eventuali fotografie devono fornire sufficienti dettagli.

Qualora i sistemi, i componenti o le entità tecniche includano funzioni controllate elettronicamente, saranno fornite le necessarie informazioni relative alle prestazioni.

0. Considerazioni generali

0.1. Marca (ragione sociale):

0.2. Tipo e denominazione/i commerciale/i generale/i:

0.5. Nome e indirizzo del fabbricante:

0.7. Posizione e modo di apposizione del marchio di omologazione CE per i componenti e le entità tecniche:

0.8. Indirizzo dello o degli stabilimenti di montaggio:

1. Descrizione del veicolo al quale è destinato il dispositivo (se il dispositivo è destinato a essere installato su più di un tipo di veicolo le informazioni richieste sotto questo punto devono essere fornite per ciascun tipo interessato)

1.1. Marca (ragione sociale):

1.2. Tipo e denominazione/i commerciale/i generale/i:

1.3. Mezzi di identificazione del tipo, se marcati sul veicolo:

1.4. Categoria di veicolo:

1.5. Numero di omologazione CE per quanto riguarda il livello sonoro:

1.6. Tutte le informazioni specificate ai punti da 1.1 a 1.5 della scheda di omologazione del veicolo (allegato I, appendice 2, della presente direttiva):

2. Descrizione del dispositivo

2.1. Descrizione del dispositivo silenziatore di sostituzione con indicazione della posizione relativa di ciascun elemento del dispositivo, nonché le istruzioni di montaggio:

2.2. Disegni dettagliati di ciascun elemento, al fine di poterlo individuare ed identificare facilmente, con indicazione dei materiali usati. Detti disegni devono indicare la posizione prevista per l'apposizione obbligatoria del numero di omologazione CE:

Data e numero della pratica

Appendice 2

MODELLO

SCHEDA DI OMOLOGAZIONE CE

[Formato massimo A4 (210 x 297 mm)]

Timbro dell'amministrazione

Comunicazione concernente:

— l'omologazione ([1])

— la proroga dell'omologazione ([1])

— il rifiuto dell'omologazione ([1])

— la revoca dell'omologazione ([1])

di un tipo di veicolo/componente/entità tecnica ([1]) rispetto alla direttiva .../.../CEE, modificata da ultimo dalla direttiva .../.../CE.

Numero di omologazione:

Motivo dell'estensione:

SEZIONE I

0.1. Marca (ragione sociale):

0.2. Tipo e denominazione/i commerciale/i generale/i:

0.3. Mezzi di identificazione del tipo, se marcati sul veicolo/componente/entità tecniche ([1]) ([2]):

0.3.1. Posizione della macchina:

0.4. Categoria del veicolo ([3]):

0.5. Nome e indirizzo del fabbricante

0.7. Posizione e modo di apposizione del marchio di omologazione CE per i componenti e le entità tecniche:

0.8. Indirizzo dello o degli stabilimenti di montaggio:

SEZIONE II

1. Ulteriori informazioni (se pertinente): cfr. addendum

2. Servizio tecnico incaricato delle prove:

3. Data del verbale di prova:

4. Numero del verbale di prova:

([1]) Cancellare la dicitura inutile.
([2]) Se i mezzi di identificazione del tipo contengono dei caratteri che non interessano la descrizione del tipo di veicolo, componente o entità tecnica di cui alla scheda informativa/di omologazione, detti caratteri sono rappresentati dal simbolo "?" (esempio: ABC??123??).
([3]) Definita nell'allegato II A della direttiva 70/156/CEE.

5. Eventuali osservazioni: cfr. addendum

6. Luogo:

7. Data:

8. Firma:

9. Si allega l'indice del fascicolo di omologazione depositato presso l'autorità che rilascia l'omologazione, del quale si può richiedere copia.

Addendum alla scheda di omologazione CE n. ...

concernente l'omologazione come entità tecnica di dispositivi di scappamento per veicoli a motore in applicazione della direttiva 70/157/CE, modificata da ultimo dalla direttiva .../.../CE

1. Informazioni supplementari

1.1. Composizione dell'entità tecnica:

1.2. Marchio di fabbrica o commerciale del(i) tipo(i) di veicolo(i) a motore sui quali deve essere installato il silenziatore [1]

1.3. Tipo(i) di veicolo e corrispondente(i) numero(i) di omologazione CE:

1.4. Motore

1.4.1. Tipo (accensione comandata, diesel):

1.4.2. Cicli: due tempi, quattro tempi

1.4.3. Cilindrata totale:

1.4.4. Potenza massima netta del motore .... kW a .... giri/min^{-1}

1.5. Numero di rapporti di trasmissione:

1.6. Rapporti di trasmissione:

1.7. Rapporto/i asse motore:

1.8. Valori del livello sonoro:

veicolo in movimento: .... dB(A), velocità stabilizzata prima dell'accelerazione a .... km/h

veicolo fermo: dB(A), a .... min^{-1}

1.9. Valore della contropressione:

1.10. Eventuali restrizioni riguardo ai requisiti di utilizzo e di montaggio:

2. Eventuali osservazioni:

---

[1] Se vengono indicati diversi tipi, i punti da 1.3 a 1.10 incluso devono essere compilati per ciascun tipo.

Appendice 3

Esempio di marchio di omologazione CE

Il dispositivo di scappamento o il suo elemento recante il marchio di omologazione CE qui raffigurato è stato omologato in Spagna (e9) ai sensi della direttiva 92/97/CEE (03) con il numero di omologazione di base 0148.

Le figure sono puramente indicative.»

ALLEGATO III

1. Le prescrizioni tecniche sono quelle di cui:

   a) ai punti 2, 6.1, 6.2.1 e 6.3 e agli allegati da 3 a 10 del regolamento UN/ECE n. 51 (*);

   b) ai punti 2 e 6 e agli allegati da 3 a 5 del regolamento UN/ECE n. 59 (**).

2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al punto 1, si applica quanto segue:

   a) per "veicolo a vuoto" si intende un veicolo la cui massa è descritta al punto 2.6 dell'appendice 1 dell'allegato I della presente direttiva, ma senza conducente;

   b) per "modulo di comunicazione" si intende la "scheda di omologazione" (appendice 2 degli allegati I e II);

   c) per "parti contraenti dei rispettivi regolamenti" si intende "Stati membri";

   d) per "regolamento n. 51" e "regolamento n. 59" si intende la "direttiva 70/156/CEE";

   e) la nota 1 del punto 2.2.6 va intesa come segue: "Per la definizione delle categorie, cfr. allegato II A della direttiva 70/156/CEE".

(*) GU L 137 del 30.5.2007, pag. 68.
(**) GU L 326 del 24.11.2006, pag. 43.»

08A01476

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 8 febbraio 2008.

Revoca dell'impegno assunto con decreto 29 dicembre 2003, recante: «Ammissione di progetti di cooperazione internazionale "Eureka", di cui al decreto legislativo n. 297/1999, al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR). (Decreto n. 2269)».

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006 n. 181, istitutivo del Ministero dell'università e della ricerca di seguito denominato MUR;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno delle ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori», e in particolare gli articoli 5 e 7 che prevedono l'istituzione di un comitato, per gli adempimenti ivi previsti, e l'istituzione del Fondo agevolazioni alla ricerca;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297»;

Visto il decreto ministeriale, n. 860/Ric. del 18 dicembre 2000, di nomina del comitato, così come previsto dall'art. 7 del predetto decreto legislativo;

Vista la domanda presentata ai sensi dell'art. 5 ai commi 26 e 27, e dell'art. 7 del predetto decreto ministeriale dell'8 agosto 2000, n. 593, e i relativi esiti istruttori;

Visto il decreto ministeriale n. 2269 del 29 dicembre 2003 con il quale è stato ammesso alle agevolazioni il progetto Eureka «E! 2588 Eurocare scanted» presentato da EL.EN. S.p.A. e Selfin S.p.A. ai sensi del decreto ministeriale 8 agosto 2000;

Vista la presa d'atto del Comitato, nella seduta del 31 ottobre 2007, del ritiro della domanda della EL.EN. S.p.A., comunicato con nota del 22 gennaio 2007, che segue la rinuncia partecipare al progetto da parte della Selfin S.p.A. già espressa a questo ufficio in data 15 febbraio 2006;

Ritenuta la necessità di procedere alla revoca dell'impegno assunto con decreto dirigenziale n. 2269 del 29 dicembre 2003, con il quale, tra l'altro, è stato ammesso alle agevolazioni il progetto di ricerca Eureka «E! 2588 Eurocare scanted» presentato da EL.EN. S.p.A. e Selfin S.p.A;

Decreta:

Articolo unico

È disposta la revoca dell'impegno assunto il decreto ministeriale n. 2269 del 29 dicembre 2003 con il quale è stato ammesso alle agevolazioni il progetto Eureka «E! 2588 Eurocare scanted», presentato da EL.EN. S.p.A. e Selfin S.p.A. ai sensi del decreto ministeriale 8 agosto 2000, il cui costo preventivato di euro 1.092.480,00, ripartito in euro 580.383,00 quale credito agevolato ed un importo di contributo nella spesa pari ad euro 398.216,00.

Roma, 8 febbraio 2008

Il direttore generale: CRISCUOLI

08A01527

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DEL TERRITORIO

DECRETO 21 febbraio 2008.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento del servizio di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale di Roma 2.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL LAZIO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, con legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di irregolare e mancato funzionamento dell'Ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio approvato dal

comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000 con il quale è stato disposto: «Tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel Dipartimento del territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio 278, con cui a decorrere dal 1º gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del Territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'Ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire il Garante del contribuente;

Vista la disposizione dell'Agenzia del territorio del 10 aprile 2001, protocollo R/16123, che individua nella direzione regionale, la struttura competente ad adottare i decreti di mancato o irregolare funzionamento degli uffici dell'Agenzia;

Vista la disposizione organizzativa n. 24, protocollo n. 17500/2003 del 26 febbraio 2003, con la quale l'Agenzia del territorio dispone l'attivazione delle direzioni regionali e la cessazione delle direzioni compartimentali;

Vista la nota del 6 febbraio 2008, protocollo n. 5383, con la quale l'Ufficio Provinciale di Roma2 ha comunicato che il giorno 5 febbraio 2008 si è verificato il mancato funzionamento del Servizio di pubblicità immobiliare, a causa di un'assemblea del personale dell'Ufficio;

Vista la nota n. 1630 dell'11 febbraio 2008, della Direzione regionale del Lazio, inviata all'Ufficio del garante del contribuente ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32;

Vista la nota protocollo n. 63 del 14 febbraio 2008 con la quale il Garante per il contribuente del Lazio esprime parere favorevole;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'Ufficio provinciale di Latina;

Determina:

Il periodo di mancato funzionamento del servizio di pubblicità immobiliare del sotto indicato ufficio e accertato come segue:

per il giorno 5 febbraio 2008 mancato funzionamento del Servizio di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale di Roma 2;

regione Lazio: Agenzia del territorio - Ufficio provinciale di Roma2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 settembre 2008

Il direttore regionale: MOLINARI

08A01565

DECRETO 21 febbraio 2008.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento del servizio di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale di Latina.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL LAZIO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, con legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di irregolare e mancato funzionamento dell'Ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio approvato dal comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000 con il quale è stato disposto: « Tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel Dipartimento del territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio 278,

con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'Ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire il Garante del contribuente;

Vista la disposizione dell'Agenzia del territorio del 10 aprile 2001, prot. R/16123, che individua nella direzione regionale, la struttura competente ad adottare i decreti di mancato o irregolare funzionamento degli uffici dell'Agenzia;

Vista la disposizione organizzativa n. 24 prot. 17500/2003 del 26 febbraio 2003, con la quale l'Agenzia del territorio dispone l'attivazione delle direzioni regionali e la cessazione delle direzioni compartimentali;

Vista la nota del 5 febbraio 2008, prot. n. 1403, con la quale l'Ufficio provinciale di Latina ha comunicato che dalle ore 10,30 fino alle ore 12,30 del giorno 5 febbraio 2008 si è verificato il mancato funzionamento del Servizio di pubblicità immobiliare, a causa di un'assemblea del personale dell'Ufficio;

Vista la nota n. 1631 dell'11 febbraio 2008, della Direzione regionale del Lazio, inviata all'Ufficio del garante del contribuente ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo n. 26 gennaio 2001, n. 32;

Vista la nota prot. n. 62 del 14 febbraio 2008 con la quale il Garante per il contribuente del Lazio esprime parere favorevole;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale non riconducibite a disfunzioni organizzative dell'Ufficio provinciale di Latina;

Determina:

Il periodo di mancato funzionamento del Servizio di pubblicità immobiliare del sotto indicato Ufficio è accertato come segue:

per il giorno 5 febbraio 2008 dalle ore 10,30 alle ore 12,30 mancato funzionamento del Servizio di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale di Latina;

Regione Lazio:

Agenzia del Territorio - Ufficio provinciale di Latina.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 febbraio 2008

Il direttore regionale: MOLINARI

08A01587

PROVVEDIMENTO 14 febbraio 2008.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dei servizi di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale di Pisa.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER LA TOSCANA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni e dalle norme di seguito riportate;

Accerta:

Il periodo di mancato funzionamento dei servizi di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale del territorio di Pisa per i giorni 5 e 6 febbraio 2008.

Motivazioni.

Il presente atto scaturisce dalla seguente circostanza: è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 27 del 1° febbraio 2008 il decreto 17 gennaio 2008 «attivazione della nuova automazione del servizio di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale di Pisa», attivazione che ha comportato la chiusura per le intere giornate del 5 e del 6 febbraio 2008. La situazione richiede di essere regolarizzata e il direttore regionale è chiamato a esprimersi in merito.

Con le note dell'Ufficio provinciale del territorio di Pisa prot. n. 473 in data 28 gennaio 2008 e prot. n. 725 in data 7 febbraio 2008, sono stati comunicati la causa e il periodo della chiusura dell'ufficio; la suddetta attivazione può essere considerata come evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'amministrazione.

L'ufficio del Garante del contribuente per la regione Toscana, con delibera protocollo n. 99 del 13 febbraio 2008, ha espresso parere favorevole riguardo al presente provvedimento.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi dell'atto:

decreto legislativo n. 300/1999;

decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000;

regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio, approvato il 5 dicembre 2000;

decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770;

art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961;

legge 25 ottobre 1985, n. 592;

decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Firenze, 14 febbraio 2008

Il direttore regionale: ANGIÒ

08A01568

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Determinazione dell'indennità di carica al presidente dell'Istituto per il credito sportivo

Si comunica che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 novembre 2007, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è stata determinata, l'indennità di carica per il presidente per il credito sportivo, in € 192.000,00 annui lordi.

L'indennità suddetta riguarda ogni prestazione afferente alla carica ricoperta o da essa derivante ed è comprensiva di qualsiasi emolumento correlativo.

08A01567

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto n. 42509 dell'8 gennaio 2008 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale della Fabriano Securites S.r.l., con sede in Arco (Trento), unità di Bollate (Milano), per il periodo dal 19 agosto 2007 al 18 febbraio 2008.

Con decreto n. 42510 dell'8 gennaio 2008 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento della Calzaturificio Selenia S.r.l., con sede in Monte Urano (Ascoli-Piceno), unità di Ancona, Monte Urano (Ascoli-Piceno), Pesaro (Pesaro-Urbino), San Benedetto del Tronto (Ascoli-Piceno), per il periodo dal 31 luglio 2007 al 30 luglio 2008.

Con decreto n. 42511 dell'8 gennaio 2008 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per amm.ne straord. senza prosecuzione es. impresa della Silia S.p.a., con sede in Pignataro Maggiore (Caserta), unità di Pignataro Maggiore (Caserta), per il periodo dal 27 luglio 2007 al 26 luglio 2008.

Con decreto n. 42512 dell'8 gennaio 2008 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per amm.ne straord. senza prosecuzione es. impresa della Iar Siltal S.p.a., con sede in Occimiano (Alessandria), unità di Bassano del Grappa (Vicenza), Occimiano (Alessandria), Ticineto (Alessandria), per il periodo dal 27 luglio 2007 al 26 luglio 2008.

Con decreto n. 42513 dell'8 gennaio 2008 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento della Covem S.r.l., con sede in Cormano (Milano), unità di Cormano (Milano), per il periodo dal 29 gennaio 2007 al 28 gennaio 2008.

Con decreto n. 42514 dell'8 gennaio 2008 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento della Cantiere Navale Stella S.r.l., con sede in Taranto, unità di Taranto, per il periodo dal 5 ottobre 2007 al 4 ottobre 2008.

Con decreto n. 42515 dell'8 gennaio 2008 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale della Parmalat S.p.a., con sede in Parma, unità di Agnadello (Cremona), Albano Santalessandro (Bergamo), Collecchio (Parma), Frosinone, Gallarate (Varese), Lurate Caccivio (Como), Monza (Milano), Padova, Roma, Savigliano (Cuneo), Taranto, per il periodo dal 1° luglio 2006 al 31 dicembre 2006.

Con decreto n. 42516 dell'8 gennaio 2008 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale della Parmalat S.p.a., con sede in Parma, unità di Agnadello (Cremona), Albano Santalessandro (Bergamo), Collecchio (Parma), Frosinone, Gallarate (Varese), Lurate Caccivio (Como), Monza (Milano), Padova, Roma, Savigliano (Cuneo), Taranto, per il periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2007.

Con decreto n. 42517 dell'8 gennaio 2008 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della Italora S.p.a., con sede in Milano, unità di Binasco (Milano), Vernate (Milano), per il periodo dal 16 ottobre 2007 al 15 ottobre 2008.

Con decreto n. 42518 dell'8 gennaio 2008 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della Masconf S.r.l., con sede in Carinaro (Caserta), Unità di Carinaro (Caserta), per il periodo dal 12 novembre 2007 all'8 novembre 2008.

Con decreto n. 42519 dell'8 gennaio 2008 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della Nieddu S.p.a., con sede in Olbia (Sassari), unità di Assemini (Cagliari), Olbia (Sassari), per il periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2007.

Con decreto n. 42520 dell'8 gennaio 2008 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della Sarda Transport S.r.l., con sede in Olbia (Sassari), unità di Olbia (Sassari), per il periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2007.

Con decreto n. 42521 dell'8 gennaio 2008 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della Logistica Nieddu S.r.l., con sede in Olbia (Sassari), unità di Assemini (Cagliari), Livorno, Olbia (Sassari), Roma, San Giuliano Milanese (Milano), Sassari, per il periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2007.

Con decreto n. 42522 dell'8 gennaio 2008 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della SER.FE.R. Servizi ferroviari e rotabili (SERFER) S.r.l., con sede in Roma, unità di Messina, Ragusa, Siracusa, per il periodo dal 17 marzo 2007 al 31 dicembre 2007.

Con decreto n. 42523 dell'8 gennaio 2008 è concesso ai sensi dell'art. 1, comma 1190, della legge n. 296/2006, il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della S.A.E.S. Società appalti e servizi S.r.l., con sede in Bari, unità di Napoli, per il periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2007.

Con decreto n. 42524 dell'8 gennaio 2008 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della Cooperativa di lavoro Team Service S.r.l. con sede in Roma, unità di Palermo, per il periodo dal 3 dicembre 2006 al 2 dicembre 2007.

Con decreto n. 42533 del 18 gennaio 2008 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento della Fondernova S.r.l., con sede in Verbania (Verbano Cusio Ossola), unità di Verbania (Verbano Cusio Ossola), per il periodo dal 29 novembre 2007 al 28 novembre 2008.

Con decreto n. 42534 del 18 gennaio 2008 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per liquidazione coatta amm.va della Comes Italia - Società cooperativa S.c.a.r.l., con sede in Spinazzola (Bari), unità di Spinazzola (Bari), per il periodo dal 26 marzo 2007 al 25 marzo 2008.

Con decreto n. 42535 del 18 gennaio 2008 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento della Nonwoven Industries S.p.a., con sede in Bisignano (Cosenza), unità di Bisignano (Cosenza), Peschiera Borromeo (Milano), per il periodo dal 27 settembre 2007 al 26 settembre 2008.

Con decreto n. 42536 del 18 gennaio 2008 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento della Metal C. C. S.r.l., con sede in Casale Corte Cerro (Verbano Cusio Ossola), unità di Casale Corte Cerro (Verbano Cusio Ossola), per il periodo dal 24 maggio 2007 al 23 maggio 2008

Con decreto n. 42537 del 18 gennaio 2008 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per concordato preventivo della Albatros Industria Conciaria S.p.a., con sede in Avellino, unità di Solofra (Avellino), per il periodo dal 20 novembre 2007 al 19 novembre 2008.

Con decreto n. 42538 del 18 gennaio 2008 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento della A.G.G. Printing Stars S.r.l., con sede in Torino, unità di Rocca San Casciano (Forlì-Cesena), per il periodo dal 26 settembre 2007 al 25 settembre 2008.

Con decreto n. 42539 del 18 gennaio 2008 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento della Etisar S.p.a., con sede in Donori (Cagliari), unità di Donori (Cagliari), per il periodo dal 19 settembre 2007 al 18 settembre 2008.

Con decreto n. 42540 del 18 gennaio 2008 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della Elman S.p.a., con sede in Nereto (Teramo), unità di Nereto (Teramo), per il periodo dal 18 novembre 2004 al 17 novembre 2005.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto direttoriale n. 36343 de 10 giugno 2005.

Con decreto n. 42541 del 18 gennaio 2008 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della Elman S.p.a., con sede in Nereto (Teramo), unità di Nereto (Teramo), per il periodo dal 18 novembre 2005 al 17 novembre 2006.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto direttoriale n. 38006 del 23 febbraio 2006.

Con decreto n. 42542 del 18 gennaio 2008 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della Coopser vice S.p.a., con sede in Cavriago (Reggio-Emilia), unità di Catania, Messina, per il periodo dal 2 dicembre 2006 al 1° dicembre 2007.

08A01424

MINISTERO DEI TRASPORTI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile nel comune di Albenga

Con decreto interdirettoriale n. 19 in data 29 novembre 2007, il Ministero dei trasporti, di concerto con l'Agenzia del demanio, ha proceduto all'esclusione dal demanio aeronautico di una porzione di sedime di mq 127.000, dell'aeroporto di Albenga ed al conseguente trasferimento della stessa al patrimonio dello Stato. Il decreto è consultabile sul sito del Ministero dei trasporti: www.trasporti.gov.it.

08A01602

AUTORITÀ DI BACINO DELLA PUGLIA

Approvazione delle nuove perimetrazioni del territorio del comune di Deliceto

Il comitato istituzionale dell'Autorità di Bacino della Puglia ha approvato nuove perimetrazioni che riguardano il territorio di competenza. Le nuove perimetrazioni sono entrate in vigore dalla data di pubblicazione sul sito dell'Autorità di bacino della Puglia www.adb.puglia.it ovvero il 5 febbraio 2008 e riguarda il territorio del comune di Deliceto (Foggia). Il Piano stralcio di assetto idrogeologico così come modificato è consultabile presso il sito dell'Autorità.

08A01511

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Provvedimenti concernenti le acque minerali

Con determinazione n. 000859 del 4 febbraio 2008 del responsabile del Servizio veterinario e igiene degli alimenti della Direzione generale sanità e politiche sociali della regione Emilia-Romagna, la Soc.Sorgenti Blu s.r.l. con sede legale in Milano, via Medici, n. 8 e stabilimento in Citerna-Fornovo (Parma) via Fondovalle n. 83/85 - P.IVA 04328940962 - è stata autorizzata a confezionare e porre in vendita, l'acqua di sorgente denominata «Fontenova» che sgorga dall'omonima sorgente, ubicata nell'ambito della concessione mineraria «Citerna», in contenitori di policarbonato da lt 18,9 sia di altre capacità, nonché mediante l'impiego di bottiglie di diverse capacità sia di litri 1 che di altre capacità.

08A01448

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PERUGIA

Nomina del conservatore del registro delle imprese

La giunta della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Perugia nella riunione del 31 gennaio 2008 con delibera n. 25 ha nominato, a decorrere dal 1° marzo 2008, il dirigente vice segretario generale dott. Mario Pera, conservatore del registro delle imprese di cui all'art. 8, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580.

08A01449

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PESARO E URBINO

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, regolamento di applicazione del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, si rende noto che con provvedimento del 19 febbraio 2008 è stato ritirato il marchio identificativo dei metalli preziosi numero 80 PS 19 febbraio 2008 già assegnato all'impresa Facondini Mirco, con sede nel comune di Gabicce Mare (Pesaro Urbino), via Circonvallazione n. 5, codice fiscale FCNMRC60B06C357O.

I punzoni in dotazione all'impresa sono stati restituiti alla Camera di commercio di Pesaro e Urbino che ha provveduto alla loro deformazione.

08A01447

AUGUSTA IANNINI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2008-GU1-055) Roma, 2008 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

I S T I T U T O   P O L I G R A F I C O   E   Z E C C A   D E L L O   S T A T O

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	**BARI**	LIBRERIA EGAFNET.IT	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90145	**PALERMO**	LA LIBRERIA COMMISSIONARIA	Via S. Gregorietti, 6	091	6859904	6859904
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06087	**PERUGIA**	CALZETTI & MARIUCCI	Via della Valtiera, 229	075	5997736	5990120
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito www.ipzs.it)**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2008 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
(di cui spese di spedizione € 257,04) - annuale € **438,00**
(di cui spese di spedizione € 128,52) - semestrale € **239,00**

Tipo A1 Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:
(di cui spese di spedizione € 132,57) - annuale € **309,00**
(di cui spese di spedizione € 66,28) - semestrale € **167,00**

Tipo B Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:
(di cui spese di spedizione € 19,29) - annuale € **68,00**
(di cui spese di spedizione € 9,64) - semestrale € **43,00**

Tipo C Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:
(di cui spese di spedizione € 41,27) - annuale € **168,00**
(di cui spese di spedizione € 20,63) - semestrale € **91,00**

Tipo D Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:
(di cui spese di spedizione € 15,31) - annuale € **65,00**
(di cui spese di spedizione € 7,65) - semestrale € **40,00**

Tipo E Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
(di cui spese di spedizione € 50,02) - annuale € **167,00**
(di cui spese di spedizione € 25,01) - semestrale € **90,00**

Tipo F Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:
(di cui spese di spedizione € 383,93) - annuale € **819,00**
(di cui spese di spedizione € 191,46) - semestrale € **431,00**

Tipo F1 Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:
(di cui spese di spedizione € 264,45) - annuale € **682,00**
(di cui spese di spedizione € 132,22) - semestrale € **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2008.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI
(di cui spese di spedizione € 127,00) - annuale € **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00) - semestrale € **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II
(di cui spese di spedizione € 39,40) - annuale € **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60) - semestrale € **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.